



Lettera di prevenzione

Quinta Lettera

La Procura della Repubblica di Torino, per il quinto anno, licenzia la “Lettera di Prevenzione”, che rappresenta, almeno nelle nostre intenzioni, uno strumento di informazione e formazione – innanzitutto, ma non solo – per magistrati ed investigatori. Ancora una volta abbiamo deciso di dare conto delle decisioni della Suprema Corte che traggono spunto da vicende nel nostro distretto, non con semplici massime, ma riportando stralci di sentenza per “calare” i principi in un contesto di concreta applicazione e consentire, in questo modo, un immediato confronto con la realtà e una più efficace possibilità di applicazione.

Non è stato un anno semplice per coloro che si occupano di misure di prevenzione. Un acceso dibattito, che scuote autorevolmente le fondamenta del settore, fa da contrappunto all’impegno di chi opera per dare concretezza alle intenzioni che il legislatore- ancora di recente, con la l.n. 167/2017- ha ribadito, al fine di porre in essere un contrasto indubbiamente e ontologicamente indiretto e preventivo, ma non per questo meno efficace, in particolare in relazione alle misure patrimoniali. Allo stato, nonostante numerosi “attacchi” e prese di posizione fortemente critiche, il “sistema prevenzione” ha tenuto, laddove di contro vere o presunte patologie dello stesso siano sistematicamente e largamente utilizzati gli anticorpi che il sistema stesso prevede.

In questo senso, in attesa delle imminenti indicazioni della Corte Costituzionale sul tema delle misure di prevenzione, questo ufficio ha improntato il suo operato in

adesione a una prospettiva ermeneutica ben precisa.

Nessun dubbio sul fatto che le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un’accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva e che pertanto le stesse debbano essere modulate in ossequio al generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice della natura sanzionatoria.

Nessun dubbio sulla necessità di tenere conto delle indicazioni della sentenza De Tommaso, laddove la stessa ha evidenziato un deficit di chiarezza e precisione nelle previsioni regolatrici contenute nel sistema, non sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento costituenti un pericolo per la società e come tali in contrasto con la Convenzione Europea del 1950.

Nessun dubbio, tuttavia, anche sul fatto che, laddove sia ravvisata una “potenziale tensione” tra una norma di legge ordinaria e i principi della Convenzione Europea, il giudice interno (e prima di lui il p.m. “interno”) debba – preliminarmente al rilievo di un potenziale contrasto da rimettere alla Corte Costituzionale – verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme delle norme oggetto di valutazione.

D’altro canto, se la stessa Corte Edu ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale del ricorso a strumenti “tesi alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari” come sarebbe

possibile ipotizzare che quella stessa Corte abbia posto le basi per un giudizio demolitorio dell'intera piattaforma normativa interna?

E' una considerazione banale, ci rendiamo conto, ma necessaria laddove non infrequentemente la stessa viene curiosamente "dimenticata".

Questo ufficio riteneva – e continua a ritenere – che l'accertamento della pericolosità sociale del proposto, lungi dal configurare un incontrollabile giudizio di tipo intuitivo da parte del giudice, richiede una complessa operazione preliminare di riconducibilità del soggetto a una delle categorie criminologiche legislative, compiuta all'esito di una congrua ricostruzione di "fatti", cui deve poi seguire la prognosi di pericolosità in senso stretto (ossia la valutazione della probabilità di La prognosi di pericolosità può e deve manifestarsi in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli "ordinari" compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da quelle risultanze probatorie è oggettivamente influenzato. Un giudizio nel quale l'accertamento dei presupposti deve essere desunto da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture differenzia proprio per la maggiore specificità della prognosi, non estesa, come nelle misure di sicurezza, a qualunque condotta illecita. Valutazione da effettuare secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 c.p., dal quale comunque il giudizio di prevenzione si differenzia proprio per la maggiore specificità della prognosi, non estesa, come nelle misure di sicurezza, a qualunque condotta illecita.

La prognosi di pericolosità può e deve manifestarsi in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli "ordinari" compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio

prognostico che da quelle risultanze probatorie è oggettivamente influenzato. Un giudizio nel quale l'accertamento dei presupposti deve essere desunto da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture.

Nel giudizio di prevenzione la valutazione predittiva di pericolosità deve essere ancorata a specifici indici, criminologicamente pregnanti, correlati a precisi ambiti illeciti (dalla dedizione abituale a traffici delittuosi al finanziamento sistematico dei bisogni di vita, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, dalle condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica all'appartenenza ad associazioni mafiose, fino a altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un ravvedimento o una dissociazione tangibili.

Non quindi formule astratte e indeterminate, ma che possono trovare piena dignità e applicazione nell'ordinamento laddove alle stesse venga data applicazione in base a elementi oggettivi, certi, verificabili, significativi sul piano quantitativo come qualitativo. Se un soggetto è stato condannato più volte in un breve arco temporale per reati contro il patrimonio, tali da determinare un profitto, se ha riportato, poniamo dopo un avviso orale del Questore, nuove denunce per furto e se non ha dichiarato in alcun modo i redditi leciti è arduo – se non impossibile – ritenere che dai "proventi" dei reati non abbia tratto almeno in parte le fonti del proprio sostentamento. E arduo o impossibile sarebbe, inoltre, ritenere che indeterminati o generici siano i presupposti per un riconoscimento di pericolosità in una simile situazione.

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione può, quindi, essere ritenuto pericoloso in rapporto al suo precedente agire, che è elevato a indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale, costituzionale o dell'ordine economico in

rapporto all'esistenza delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categoria di pericolosità. L'iscrizione in tali categorie criminologiche è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori di pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 3, della legge delega del 13.08.2010 n. 136 che così esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia: "... che venga definita in materia organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto".

In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, la descrizione delle categorie criminologiche di cui al D.Lgs n. 159/2011, ha il medesimo "valore" che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la "previa" selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di "indizio di commissione" di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un "fascio di condotte". Parametri fattuali che, laddove riscontrati su base oggettiva dall'organo giudicante, difficilmente potrebbero ritenersi in contrasto con quelli posti dal legislatore europeo.

Frequentemente (anche) in tema di misure di prevenzione i principi generali ribaditi a livello accademico e il generoso e apprezzabile impegno dei difensori sono considerati come unici baluardi a difesa dei diritti dei singoli. Tutto molto giusto, anche se non sarebbe corretto dimenticare che un sistema degno di tale nome deve individuare prima di tutto nella completezza e correttezza

dell'operato dell'organo requirente e nello scrupolo e nella professionalità degli organi giudicanti gli strumenti irrinunciabili a tutela delle garanzie dei consociati.

Come nelle precedenti occasioni, ribadiamo che sono ben accetti e anzi graditi suggerimenti ed osservazioni che chi legge vorrà avanzare, anche per ovviare a sempre possibili imprecisioni ed omissioni. Suggerimenti e osservazioni che potranno essere inviati al Procuratore aggiunto Cesare Parodi (cesare.parodi@giustizia.it), e al Maresciallo CC Luca Fasano (luca.fasano@giustizia.it), che hanno curato la redazione di questa *Lettera*.

E infine, ancora una, un ringraziamento particolare deve essere qui espresso a tutti coloro – magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine – che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere nel 2018 i risultati che sono documentati in questa *Lettera*.

Armando Spataro

Procuratore della Repubblica - Torino

Cesare Parodi

**Procuratore della Repubblica Aggiunto -Torino
coordinatore del Gruppo "Misure di Prevenzione,
riciclaggio ed usura".**

INDICE

CAPITOLO PRIMO

La prevenzione in cifre a Torino

1.1. La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 20 novembre 2018)	6
----------------------------------------------------------------------	---

CAPITOLO SECONDO

Le decisioni della S.C. su procedimenti del distretto del Piemonte – Valle d'Aosta

1. Principi generali e problemi di costituzionalità	
1.1. Gli aspetti fondamentali delle misure di prevenzione	9
1.2. De Tommaso: la questione di legittimità costituzionale	9
2. I soggetti destinatari	
1.1 In generale	15
2.2 La “dedizione” a traffici delittuosi	16
3. La valutazione sulla pericolosità	
3.1 Procedimento e elementi valutativi nel giudizio di prevenzione	17
3.2 “I fatti” idonei alla dimostrazione della pericolosità	19
3.3 Il percorso esistenziale	20
3.4 La valutazione sull’attualità della pericolosità	21
3.5 Rapporti tra pericolosità e detenzione	22
3.6 Pericolosità in assenza di condanne	24
3.7 Il giudizio di pericolosità: casistica	24
4. La pericolosità qualificata	
4.1 Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione in tema di pericolosità qualificata	25
4.2 La prova della pericolosità qualificata mafiosa e attualità della pericolosità	26
4.3 La valutazione dell’attualità della pericolosità “qualificata”	29
4.4 In particolare: partecipazione e appartenenza	31
5. La pericolosità qualificata	
5.1 Attualità della pericolosità e correlazione temporale con gli acquisti	32
5.2 Pericolosità e misura di prevenzione patrimoniale	35
5.3 Il concetto di sproporzione	35
5.4 Trasferimento fraudolento di beni e presunzioni di prevenzione	36
5.5 La dimostrazione della fittizietà dell’intestazione	37
5.6 La valutazione delle liberalità	38
5.7 I profili fiscali	39
6. Confisca	
6.1 La natura della confisca di prevenzione	41
6.2 Rapporti tra confisca penale e confisca di prevenzione	42
6.3 Rapporti tra confisca penale e confisca amministrativa	43
6.4 I presupposti della confisca in caso di pericolosità qualificata mafiosa	43
6.5 La confisca nei confronti dei famigliari del proposto	44
6.6 Terzo intestatario di beni e onere della prova	44
6.7 Revoca del provvedimento di confisca	44

6.8	La “nuova domanda” di confisca	46
6.9	La confisca nei confronti del soggetto deceduto	46
6.10	Questione di legittimità costituzionale nella prospettiva della confisca	47
7.	Profili Procedurali	
7.1	Rispetto del termine per provvedere	47
7.2	Rispetto del principio del contraddittorio	48
7.3	L’acquisizione d’ufficio di atti da parte della Corte d’Appello	49
7.4	La valutazione delle allegazioni difensive	49
7.5	Competenza territoriale	50
7.6	La preclusione processuale	51
7.7	La valutazione in tema di <i>ne bis in idem</i>	52
8.	Impugnazioni	
8.1	La violazione di legge	55
8.2	La sospensione feriale dei termini nel procedimento di prevenzione	56
8.3	Interesse all’impugnazione	57


CAPITOLO PRIMO

1.1 La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 20 novembre 2018)

(i) **155** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI


(ii) **88** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) **42** dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **2** dal Procuratore della Repubblica di Alessandria
- c) **3** dal Procuratore della Repubblica di Aosta
- d) **10** dal Procuratore della Repubblica di Asti
- e) **4** dal Procuratore della Repubblica di Biella
- f) **2** dal Procuratore della Repubblica di Cuneo
- g) **1** dal Procuratore della Repubblica di Novara
- h) **2** dal Direttore della DIA
- i) **4** dal Questore di Torino
- j) **5** dal Questore di Alessandria
- k) **3** dal Questore di Aosta
- l) **2** dal Questore di Asti
- m) **4** dal Questore di Verbania
- n) **1** dal Questore di Vercelli
- o) **3** ex art. 34 bis, comma 6, D.Lgs 159/2011




(iii) le **88** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **68** con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) **20** con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui **12** anche personali)




(iv) le **88** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **79** con destinatari a pericolosità generica
- b) **9** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso




(v) **73** sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) **51** su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **3** su proposta del Procuratore della Repubblica di Asti
- c) **1** su proposta del Procuratore della Repubblica di Aosta
- d) **2** su proposta del Procuratore della Repubblica di Biella
- e) **1** su proposta del Procuratore della Repubblica di Novara
- f) **2** su proposta del Direttore della DIA
- g) **8** su proposta del Questore di Torino
- h) **2** su proposta del Questore di Alessandria
- i) **2** su proposta del Questore di Aosta
- j) **1** su proposta del Questore di Vercelli




(vi) i **73** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **51** di accoglimento (totale o parziale) della proposta (70,0 %)
- b) **21** di rigetto della proposta (29%)
- c) **1** non doversi procedere (1%)




(vii) i **51** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) **42** con applicazione della sola sorveglianza speciale (82%)
- b) **5** con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca (10%)
- c) **4** con applicazione della sola confisca (8%)



(viii) dei **73** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino¹

- a) **58** sono stati definiti entro un anno
- b) **12** sono stati definiti entro due anni
- c) **3** sono stati definiti entro tre anni



¹ dal deposito della proposta al deposito del decreto

CAPITOLO SECONDO

Le decisioni della S.C. su procedimenti del distretto del Piemonte – Valle d'Aosta

1 Principi generali e problemi di costituzionalità

1.1 Gli aspetti fondamentali delle misure di prevenzione

Cass. Sez. I, n. 39599, ud. 14.6.2018, dep. 3.9.2018, conferma decreto 18.5.2017 C. App. Torino

Dovendosi applicare in via giurisdizionale misure tese a limitare diritti della persona costituzionalmente garantiti o a incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un'accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva; il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di dette limitazioni. Da ciò deriva l'assoluta importanza di porre in evidenza quei fatti idonei a determinare l'iscrizione del soggetto in una delle categorie tipizzate. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione è ritenuto pericoloso in rapporto al suo precedente agire che è elevato a indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale, costituzionale o dell'ordine economico in rapporto all'esistenza delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità (artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159/2011). L'iscrizione in tali categorie criminologiche è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 3, della legge-delega del 13.08.2010 n. 136 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che così esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia: «... che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto». Quanto detto rappresenta il necessario approdo a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale (si veda, in particolare, la sentenza n.177 del 22.12.1980, con la quale, proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto, venne cancellata la categoria criminologica dei «soggetti proclivi a delinquere»), le quali hanno sempre richiamato l'interprete a una lettura restrittiva delle condizioni di applicabilità delle misure.

1.2 De Tommaso: la questione di legittimità costituzionale

Cass., Sez. I, n. 30139, ud. 27.2.2018, dep. 4.7.2018, conferma decreto 28.6.2017 C. App. Torino

Nell'affrontare le varie questioni dedotte alla stregua di un criterio di pregiudizialità logica, occorre muovere dalla prospettata questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, artt. 1, 3 e 5 e per l'effetto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. c), artt. 1, 6 e 8, che riproducono il contenuto di quegli articoli, abrogati per effetto dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale e all'art. 2 del Quarto Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. In particolare, i ricorrenti deducono che la sentenza in data 23/02/2017, pronunciata dalla Grande Camera della Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia, ha ravvisato un deficit di chiarezza e precisione nella previsione regolatrice interna, costituita dalla legge esaminata n.

1423 del 1956 (cui il D.Lgs. n. 159 del 2011 ha dato sostanziale continuità normativa), che non avrebbe contenuto disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento costituenti un pericolo per la società, con conseguente pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dal Protocollo n. 4 della Convenzione, il cui art. 2 è posto a tutela della libertà di circolazione. La questione, come già affermato da questa Corte in precedenti occasioni (v. Sez. I, n. 349/2018 del 15/06/2017, dep. 9/01/2018, Rv. 271996; Sez. 6, n. 2385/2018 del 11/10/2017, dep. 19/01/2018; Sez. I, n. 13375/2018 del 20/09/2017, dep. 22/03/2018) è manifestamente infondata. Va ricordato, in premessa, che ove venga ravvisata una "potenziale tensione" tra una norma di legge ordinaria e i principi della Convenzione Europea, il giudice interno deve preliminarmente verificare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente - conforme delle disposizioni in questione, investendo la Corte costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1, soltanto nel caso in cui il testo della disposizione non sia interpretabile in modo tale da evitare ogni conflitto di significato precettivo (cfr. Corte Cost., sent. n. 109 del 5/04/2017). Ora, come già osservato in precedenti occasioni, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla "cattiva qualità" della L. n. 1423 in relazione alla chiarezza e precisione delle astratte categorie criminologiche che fungono da presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione "non può atteggiarsi a giudizio demolitorio dell'intera piattaforma normativa interna", anche considerato che la stessa Corte Edu ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale del ricorso a strumenti "tesi alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari" (Sez. I, n. 13375/2018, citata). E del resto, l'analisi del testo di legge e dei più recenti arresti interpretativi (cfr. Sez. I, n. 31209 del 24/03/2015; Sez. I, n. 26235 del 4/06/2015; Sez. I, n. 43720 del 11/06/2015; Sez. I, n. 16038 del 2/02/2016; Sez. 5, n. 6067/2017; Sez. I, n. 36258/2017; Sez. I, n. 54119 del 14/06/2017, dep. 30/11/2017, Rv. 271543; Sez. 6, n. 53003/2017) rivela che l'accertamento della pericolosità sociale del proposto, lungi dal configurare un incontrollabile giudizio di tipo intuitivo da parte del giudice, richiede una complessa operazione preliminare di riconducibilità del soggetto a una delle categorie criminologiche legislative, compiuta all'esito di una congrua ricostruzione di "fatti", cui deve poi seguire la prognosi di pericolosità in senso stretto (ossia la valutazione della probabilità di future condotte di offesa ai beni tutelati), secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 cod. pen., dal quale comunque il giudizio di prevenzione si differenzia proprio per la maggiore specificità della prognosi, non estesa, come nelle misure di sicurezza, a qualunque condotta illecita (così Sez. I, n. 13375/2018, citata). Nel giudizio di prevenzione, infatti, la valutazione predittiva di pericolosità è ancorata a specifici indici, criminologicamente pregnanti, correlati a precisi ambiti illeciti (dalla dedizione abituale a traffici delittuosi al finanziamento sistematico dei bisogni di vita, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, dalle condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica all'appartenenza ad associazioni mafiose, fino a altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un ravvedimento o una dissociazione tangibili. Indici che in ragione della afflittività delle misure di prevenzione e della loro incidenza su diritti della persona costituzionalmente garantiti, vengono doverosamente tipizzati dal legislatore.

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

La questione, come già affermato in precedenti arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 349/2018; Sez. VI n. 2385 del 11.10.2017, dep. 2018,) è manifestamente infondata per le ragioni che seguono. Va anzitutto affermato, sul tema, che lì dove sia individuabile una «potenziale tensione» tra una o più norme di legge ordinaria e i principi della Convenzione Europea (per come gli stessi vivono nella interpretazione loro data dalla Corte di Strasburgo, primo – anche se non unico - interprete di quel testo) il giudice interno, prima di investire la Corte Costituzionale (ai sensi dell'art. 23 legge n.87 del 1953 ed in rapporto ai parametri di rilevanza e non manifesta infondatezza) ha il preciso dovere - più volte sottolineato dal giudice delle leggi - di ricorrere allo strumento della interpretazione -costituzionalmente e convenzionalmente - conforme delle disposizioni in rilievo, nel senso che la questione va sollevata solo nel caso in cui il testo della disposizione (o delle disposizioni) non sia interpretabile in modo tale da evitare ogni potenziale conflitto di significato precettivo. Si veda, in proposito, quanto di recente ribadito da Corte Cost. sent. n. 109 del 5 aprile 2017: [...] nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di ques'ultima . In tale attività, egli incontra, tuttavia, il

limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere – verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto disposto dall'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009) [...]. Dunque, per stare al caso in esame, soltanto nell'ipotesi in cui le disposizioni applicate in sede di ricostruzione della pericolosità del C. - art. 1 co.1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 - per il loro obiettivo contenuto linguistico e significato precettivo, si rivelassero inconciliabili con i principi della Convenzione (per come interpretati dalla Corte Edu e dallo stesso giudice comune) si verrebbe a determinare la necessità di rimettere la questione all'esame del giudice delle leggi. Il ricorrente, cita espressamente l'arresto della Grande Camera Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia, del 23.2.2017, dei cui contenuti è necessario - sia pur brevemente - dare conto. E' noto che con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo grado, ma con immediata sottoposizione, come previsto dalla legge, e annullamento in secondo grado) l'appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna (al par. 117 di tale decisione si ritiene che la legge esaminata - n.1423 del '56 – non contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare - in simile visione - la scelta applicativa dall'apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosità, con eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2 Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela della libertà di circolazione). Giova, in particolare, riportare un passaggio argomentativo di tale sentenza, nel modo che segue: [.. 116. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte costituzionale italiana ha annullato la legge nei confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero definite in maniera sufficientemente dettagliata, ovvero coloro "che per le manifestazioni cui hanno dato luogo danno fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere"(si veda la sentenza n. 177 del 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione pertinente non era più in vigore all'epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure contestate. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione, la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comportamento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza a una delle categorie di persone di cui all'articolo 1 della Legge non era un motivo sufficiente per l'applicazione di una misura di prevenzione; al contrario, era necessario accertare l'esistenza di uno specifico comportamento che indicasse che l'interessato costituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere basate su una valutazione oggettiva degli "elementi fattuali", che rivelavano il comportamento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori delle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza della Corte costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra) . 117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie, l'applicazione di tali misure resta legata a un'analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le "prove fattuali" o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società ..] . Ora, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla 'cattiva qualità' della legge (viene esaminata, in tale arresto, la I.n.1423 del '56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento della valenza della decisione, essendovi sostanziale continuità normativa con il testo di legge vigente) in punto di chiarezza e precisione delle categorie criminologiche astratte, con riflessi negativi in punto di prevedibilità delle 'conseguenze sfavorevoli' del proprio agire (e correlato eccesso di discrezionalità del giudice) è, indubbiamente, un segnale di 'sofferenza' di un sistema come quello della prevenzione italiana, sistema che tende a porsi con sempre maggior forza in termini di 'alternativa' alla risposta sanzionatoria penale, con - avvertita - necessità di cautela sul terreno delle garanzie

fondamentali. Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere influenzato da un caso concreto (avvenuto nel 2008) che indubbiamente reca in sé elementi di sfiducia verso la reale portata 'tassativizzante' delle previsioni di legge (ma con avvenuta esclusione della pericolosità in appello), da un lato non può atteggiarsi a giudizio demolitorio dell'intera piattaforma normativa interna (posto che la stessa Corte Edu ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la sostanziale doverosità di una frazione dell'ordinamento giuridico che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall'altro tende a valorizzare quell'atteggiamento interpretativo - espresso in tempi più recenti da questa Corte di legittimità - già teso a riconoscere portata 'tassativa' alla fase cd. constatativa del giudizio di prevenzione, con necessario rispetto della portata di 'connotazione' delle scelte linguistiche operate dal legislatore nella costruzione del primo 'gradino' del giudizio preventivo, rappresentato dalla iscrizione del proposto nella categoria criminologica tipica sulla base di 'fatti'. In altre parole, la valutazione negativa espressa dalla Corte Edu nel caso De Tommaso può essere recepita e posta a fondamento di un incidente di legittimità costituzionale in quanto si condivide il passaggio 'centrale' di tale arresto, rappresentato (al di là delle circostanze del caso di specie portato a Straburgo) dall'assenza di «denotazione fattuale» contenuta nelle previsioni di legge incidenti sul tema, che - in virtù di tale eccessiva elasticità - consegnerebbero nelle mani del giudice un congegno normativo essenzialmente discrezionale e basato su 'sospetti', nel cui ambito il giudizio prognostico di pericolosità sociale (inteso come concreta probabilità della commissione di condotte devianti e lesive di beni fondamentali) finisce con il non derivare da una precedente analisi di 'fatti', unica operazione che, in teoria, lo consentirebbe. Se ciò fosse rispondente al quadro legislativo, sia per come scritto che per come applicato dalla giurisprudenza interna, la proposizione della questione di legittimità costituzionale - anche in riferimento alla misura patrimoniale che risulti applicata, come nel caso che ci occupa, per constatata pericolosità generica - sarebbe indubbiamente doverosa. Ma il Collegio ritiene che l'analisi del testo di legge e dei più recenti arresti interpretativi, al di là dei sempre possibili casi di 'cattiva applicazione' delle disposizioni in rilievo (che è fenomeno diverso rispetto alla 'cattiva qualità' della legge) conducano ad un apprezzamento diverso.

Cass., Sez. II, n. 2661, ud. 16.1.2018, dep. 22.1.2018, conferma decreto 20.7.2017 C. App. Torino

La Corte d'Appello ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa, richiamando alcuni principi che invero possono ormai dirsi espressione di una giurisprudenza consolidata, alla luce della quale anche da ultimo la Suprema Corte ha anch'essa ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 7 della Convenzione EDU. Dalle più recenti e numerose pronunce del giudice di legittimità, conformi a quella richiamata nel decreto impugnato (Sez. I, n. 31209 del 24/03/2015, Rv. 264321), è possibile desumere quali siano le linee guida per un'interpretazione delle categorie di pericolosità semplice coerente con le indicazioni provenienti dalla sentenza "De Tommaso", avuto particolare riguardo al "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art 1, lett. a) e b), con riferimento alla realizzazione abituale o, comunque, non episodica di delitti fonte di illeciti arricchimenti, nonchè, per la sola ipotesi di cui alla lett. b), alla successiva destinazione dei proventi derivanti da tali attività per il mantenimento del proposto. E' stato evidenziato, quanto alla fattispecie esaminata dalla Corte EDU nella citata sentenza, che il caso deciso dal giudice di merito (contro la sentenza d'appello non era stato proposto ricorso per cassazione) risultava "espressione di un orientamento superato dal diritto vivente in tema di pericolosità sociale - sia generica che qualificata - secondo il quale l'accertamento dei presupposti va desunta da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture" (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271220). Anche in altra recentissima decisione si è respinta la richiesta della difesa di sollevare incidente di legittimità costituzionale sulla stessa questione, essendosi rimarcato che "nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura della legge vigente fornite da questa Corte di legittimità - già negli anni 2014-2016 - è ben presente la considerazione del giudizio di prevenzione come giudizio "ricostruttivo" di condotte materiali, tali da consentire il - preliminare ma non decisivo - inquadramento criminologico del soggetto in una delle

"descrizioni legislative" integranti la specifica categoria di destinatari, e ciò esclude che ci si trovi in presenza di un effettivo "contrasto" tra il testo di legge in esame (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1) e i principi convenzionali.

La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli "ordinari" compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da "quelle" risultanze probatorie è oggettivamente influenzato (come accade, a ben vedere, nel sistema cautelare penale, ai sensi degli artt. 273 e 274). In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranazionale e dai contenuti di tale decisione è necessario ad avviso del Collegio trarre, come conseguenza, non già la denuncia di incostituzionalità quanto il rafforzamento della - già espressa - considerazione per cui la descrizione della "categoria criminologia" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4 ha il medesimo "valore" che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la "previa" selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di "indizio di commissione" di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un "fascio di condotte" (le ipotesi di pericolosità generica) (...).

Come si è detto in precedenti arresti, occorre argomentare, in ipotesi di applicazione della misura, sui seguenti aspetti:

- a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
- b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento) o caratterizzate da un particolare modus operandi (il traffico);
- c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare (per l'ipotesi di cui alla lettera b).

Da tali aspetti deriva l'eventuale inquadramento soggettivo (parte constatativa) cui si ricollega funzionalmente il successivo giudizio prognostico di pericolosità, come prima descritto" (Sez. I, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, n.m.).

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nelle recenti pronunce ora richiamate e conseguentemente ritiene non censurabile la decisione della Corte di appello di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 16, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, lett. c) e art. 1.

Cass., Sez. II, n. 9914, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, conferma decreto C. App. Torino 7.11.2017

Infatti, quanto al giudizio di pericolosità del proposto, applicando il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4 ha ritenuto che gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non siano solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. Sul punto La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, poichè il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrati sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (SS. UU., 25 marzo 2010 n. 13426; Sez. II 26235/2015, rv. 264387; Sez. 6, 44608/2015, rv. 265056). Questa Corte, proprio al fine di elidere le critiche di genericità ed indeterminazione ed evitare una pronuncia di incostituzionalità delle norme in materia di prevenzione personale e patrimoniale, ha sottolineato l'importanza della componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione tesa a rappresentare l'apprezzamento di fatti idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di soggetti a pericolosità generica precisando che il

soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.

Cass., sez I, n. 16369, ud. 18.1.2018, dep. 12.4.2018, conferma decreto 12.4.2017 C. App. Torino

Il Collegio condivide le già intervenute declaratorie di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 7 della Convenzione EDU, poichè il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (Sez. II, n. 26235 del 04/06/2015, Rv. 264386). E' stato osservato che "nel tempo, lo sforzo degli interpreti si è gradualmente concentrato nell'effettuare interpretazioni costituzionalmente orientate di quelle norme maggiormente sospettate di essere in contrasto con i valori costituzionali. Ci si riferisce, in particolare, a quella giurisprudenza secondo la quale il giudizio di pericolosità deve fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente: quindi, fatti certi (Cass. 6613/2008 riv.239358) e non sospetti, così come, invece, riteneva una ormai datata e non più condivisibile giurisprudenza (Cass. 487/1990 riv 183673)". Nell'ambito di tale evoluzione giurisprudenziale è stato osservato che dai più recenti arresti di legittimità appare, inoltre, possibile desumere le linee guida per un'interpretazione delle categorie di pericolosità semplice coerente con le indicazioni provenienti dalla sentenza De Tommaso. Quanto agli "elementi di fatto", in particolare, le sentenze Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Rv. 246271 e Sez. I, n. 31209 del 24/03/2015, Rv. 264321 offrono, infatti, un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando, sostanzialmente, l'ambito del suo potere discrezionale. E', inoltre, possibile, ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b), con riferimento alla realizzazione abituale o, comunque, non episodica di delitti fonte di illeciti arricchimenti, nonchè, per la sola ipotesi di cui alla lett. b), con riferimento alla successiva destinazione dei proventi derivanti da tali attività per il mantenimento del proposto. Tanto premesso, va tenuto conto che la Corte Europea non interpreta il diritto nazionale, ma prende atto dell'applicazione che ne ha fatta il giudice interno nel caso specifico, confrontandone il risultato con le esigenze di tutela dei diritti della Convenzione. Nel caso sottoposto alla Corte di Strasburgo, si trattava di procedimento di merito in materia di misura di prevenzione personale fondata sulla pericolosità generica del proposto ai sensi della L. n. 1423 del 56, art. 1, nn. 1) e 2) affermata dal Giudice di primo grado e negata - con riguardo alla attualità - da quello di secondo grado che ha annullato la misura di prevenzione applicata. Di quel procedimento appaiono rilevanti le peculiari connotazioni del caso deciso, in cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione affermando l'esistenza di tendenze criminali "attuali" pur senza attribuire al proposto alcun comportamento specifico o di rilevanza penale, nonchè sul fatto che il predetto non aveva una "occupazione stabile e lecita" e che la sua vita era caratterizzata dalla stabile frequentazione di criminali locali di primo piano e dalla commissione di reati. La Corte di Strasburgo ha condivisibilmente rilevato che il Tribunale "ha basato il suo ragionamento sull'assunto dell'esistenza di "tendenze criminali", criterio che la Corte costituzionale aveva già considerato insufficiente - nella sua sentenza n. 177 del 1980 - per definire una categoria di soggetti cui potevano essere applicate le misure di prevenzione". Il caso deciso dal giudice di merito (contro la sentenza d'appello non era stato proposto ricorso per cassazione) risultava dunque espressione di un orientamento superato dal diritto vivente in tema di pericolosità sociale - sia generica che qualificata - secondo il quale l'accertamento dei presupposti va desunta da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con

esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture. Orientamento del tutto estraneo alla decisione oggi all'esame di questa Corte, la quale al contrario si fonda sulla accertata condotta di vita dei propositi, ritenuti vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose specificamente individuate. In altri termini, il caso oggi in esame - con la sua correlazione tra proventi e delitti individuati - sfugge al giudizio di indeterminatezza dei presupposti di pericolosità che ha fondato il giudizio della Corte Europea nel caso De Tommaso. Ne consegue che le valutazioni e le affermazioni che si rinvergono in tale sentenza non coprono l'oggetto del presente giudizio rimesso a questa Corte e le osservazioni dei ricorrenti non risultano pertanto pertinenti". Ed altrettanto può dirsi per il caso in esame, considerata la determinatezza dei presupposti di pericolosità nei termini sopra specificati. Sul punto - e nel senso sempre di una lettura costituzionalmente orientata, anche alla luce della suddetta pronuncia Cedu, degli D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4 - si veda anche Sez. I, n. 54119 del 14/06/2017 - dep. 30/11/2017, Sottile, Rv. 271543, secondo cui in tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al propoto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (in motivazione, la Corte ha affermato che il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente iscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto).

2 I soggetti destinatari

2.1 In generale

Cass., Sez. I, n. 39599, ud. 14.6.2018, dep. 3.9.2018, conferma decreto 18.5.2017 C. App. Torino

L'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, sotto la rubrica «soggetti destinatari», individua il campo di applicazione delle misure di prevenzione applicate dall'autorità amministrativa, enumerando i seguenti soggetti a pericolosità generica: «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Il successivo art. 4, sotto la rubrica «soggetti destinatari», individua il campo di applicazione delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria, precisando che esse si applicano: «a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o

la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive». Si noti, infine, che in forza del richiamo contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 259/2011, la misura di prevenzione applicata dall'autorità giudiziaria può colpire anche i soggetti a pericolosità generica indicati all'art. 1 del decreto.

2.2 La “dedizione” a traffici delittuosi

Cass., Sez. II, n. 9914, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, n. 9914: conferma decreto 7.11.2017 C. App. Torino

Si è specificato che in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma, 1 lett. a) e b), il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dovendosi comunque attribuire rilevanza ai fini applicativi della misura, all'abituale dedizione a "traffici delittuosi" per tali intendendosi attività delittuose che comportino illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte delittuose caratterizzate da una tipica attività trafficante (esemplificativamente: artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601 e 602 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3 e segg.; D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), ma anche tutte quelle che sono caratterizzate dalla finalità patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la spoliazione (artt. 314, 317, 624, 643, 646, 628 e 629 c.p.), l'approfittamento e in genere per l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili (esemplificativamente: artt. 316-bis, 318, 640, 640-bis e 644 c.p.), ovvero alla condotta di vita di chi "vive anche in parte con i proventi di attività delittuose". (Sez. I, 31209/2015, rv. 264320; Sez. I, 51469/2017; Sez. 6 53003/2017). Tale inquadramento, da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita), presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche: la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Parlare di 'traffici delittuosi' o di proventi di 'attività delittuose' in senso non generico, significa - come si è detto nei citati arresti - che pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche (tecnica utilizzata, di contro, nell'art. 4 stessa legge, ove si richiede l'indizio di commissione del delitto x o y) il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che - seppure con valutazione incidentale operata dal giudice della prevenzione - è ritenuto autore di 'delitti' consistenti in attività di intermediazione in vendita di beni vietati (traffici delittuosi) o genericamente produttivi di reddito (provento di attività delittuose). In altre parole, il 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale che

attraverso una autonoma ricostruzione incidentale (che non sia contraddetta, però, da esiti assolutori in sede penale) - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante. In tal senso, l'aderenza a tale linea interpretativa, ormai consolidata, consente di ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, anche considerando che - in campo patrimoniale- la ricostruzione del periodo di pericolosità, nei termini sin qui esposti, non soltanto viene realizzata su base oggettiva ed in rapporto alla avvenuta commissione di delitti ma rappresenta, essa stessa, il presupposto funzionale dell'ablazione, come evidenziato dai contenuti di quello stesso arresto delle Sezioni Unite 4880/2014, Rv. 262605 in precedenza ricordato. Giova precisare, infatti, che tale con tale decisione si è definitivamente affermata l'opzione interpretativa per cui risulta irrinunciabile, a fini di valida emissione del provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale tra condotte contra legem del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile (..la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto me/udibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Tale affermazione di principio rappresenta un ulteriore presidio contro derive soggettivistiche e semplificazioni probatorie, atteso che il giudice del merito è tenuto, in caso di confisca, non soltanto a ricostruire le specifiche condotte indicative dell'inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità ma anche a delimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall'area di possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto «non ricadenti» in tale ambito temporale.

3 La valutazione sulla pericolosità

3.1- Procedimento e elementi valutativi nel giudizio di prevenzione

Cass., Sez I., n. 7421, ud. 1.2.2018, dep. 15.2.2018, conferma decreto 11.5.2017 C. App. Torino

Il procedimento valutativo tipico del giudizio di prevenzione, funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati, verte sulla pericolosità sociale del soggetto, che per dar luogo alla sottoposizione alla misura deve essere concreta, attuale e specifica e desumibile da specifici comportamenti (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. 5^a, n. 34150 del 22/09/2006, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6 del 25/03/1996, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010, 248797), per la cui ricostruzione il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale giudizio deve però essere fondato su elementi certi, sottoposti a puntuale disamina critica per affermarne la refluenza sul giudizio di pericolosità sulla base di un ragionamento immune da vizi logici, da condurre in piena autonomia rispetto all'accertamento della responsabilità penale compiuto nel giudizio di cognizione. Del resto il procedimento di prevenzione è ancorato ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità rispetto al procedimento di cognizione e della reciproca indipendenza nell'apprezzamento del materiale indiziario, pur con l'ineludibile l'obbligo di indicare nella motivazione del decreto applicativo della misura le ragioni delle valutazioni condotte.

Cass. Sez. II, n. 9914, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, conferma decreto 7.11.2017 C. App. Torino

Occorre ora chiedersi quali siano le fonti di conoscenza del giudice della prevenzione, a quali dati egli debba fare riferimento per esprimere un giudizio valutativo in relazione alla personalità del soggetto e prognostico in relazione al suo agire futuro; ebbene sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 31209/2015, rv. 264320), ha affermato che se ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosità comune non possono essere fatti per i quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, è tuttavia consentito al giudice della prevenzione valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) "lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti". In definitiva è stato confermato il principio in base al quale l'unico limite autonomia del giudizio di prevenzione è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti: ciò in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale.

Cass., Sez. I, n. 30139, ud. 27.2.2018, dep. 4.7.2018, conferma decreto 28.6.2017 C. App. Torino

... il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza, elevato a "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale, costituzionale o dell'ordine economico; e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (così, ancora, Sez. I, n. 13375/2018...). In questo modo, il giudizio di prevenzione si configura come un giudizio ricostruttivo di condotte materiali, tali da consentire, dopo il preliminare ma non decisivo inquadramento criminologico del proposto in una delle tipologie legislative di potenziali destinatari, la formulazione di una prognosi di pericolosità, secondo un paradigma costituzionalmente compatibile, il quale riconduce la discrezionalità del giudice agli ordinari compiti di interpretazione degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico, da quelle risultanze probatorie oggettivamente influenzato. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale. Ciò anche con riferimento alla misura patrimoniale della confisca, per la quale risulta parimenti necessaria la ricostruzione preliminare della pericolosità soggettiva del proposto e, in un momento successivo, della correlazione temporale tra le condotte contra legem del soggetto e l'incremento patrimoniale confiscabile, escludendo dall'area del possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti.

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile componente «ricostruttiva» del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole» in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso» in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità. Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura della legge vigente fornite da questa Corte di legittimità - già negli anni 2014-2016 - è ben presente la considerazione del giudizio di prevenzione come giudizio «ricostruttivo» di condotte materiali, tali da consentire il - preliminare ma non decisivo - inquadramento criminologico del soggetto in una delle 'descrizioni legislative' integranti la specifica categoria di destinatari, e ciò esclude che ci si trovi in presenza di un effettivo 'contrasto' tra il testo di legge in esame (art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011) e i principi convenzionali e costituzionali. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che

riducono la discrezionalità del giudice agli 'ordinari' compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da 'quelle' risultanze probatorie è oggettivamente influenzato. In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranaZIONALE e dai contenuti di tale decisione è necessario - ad avviso del Collegio - trarre, come conseguenza, non già la denuncia di incostituzionalità quanto il rafforzamento della - già espressa - considerazione per cui la descrizione della 'categoria criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica). Ciò consente di qualificare come non condivisibile - anche alla luce delle più recenti linee interpretative interne - il giudizio negativo espresso dalla Corte Edu nel caso De Tommaso in punto di 'qualità della legge', nel senso che le disposizioni di riferimento, qui limitate ai casi di 'dedizione abituale a traffici delittuosi (lettera a art. 1 co.1) e/o al vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose (lettera b)' contengono spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto del canone logico-giuridico della prevedibilità, richiamato nella decisione Corte Edu). Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio 'tassativizzante' alla lettura delle norme venga rispettato in concreto, sulla base di precedenti interni già orientati in tale direzione (tra cuidi recente Sez. I n. 36258/2017 e Sez. V n. 6067/2017). Va ricordato, infine, che l'orientamento interno - cui si presta adesione - è teso in primis ad una interpretazione di significato più pregnante, rispetto al passato, del termine «delittuose» utilizzato dal legislatore in entrambe le disposizioni in rilievo.

3.2 I “fatti” idonei alla dimostrazione di pericolosità

Cass., Sez. II, n. 9915, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, conferma decreto 26.10.2017, C. App. Torino

Va ricordato che in tema di applicazione di misure di prevenzione, al giudice è demandato l'accertamento della pericolosità sociale - e non già della responsabilità penale - del soggetto, con la conseguenza che l'autonomia del relativo giudizio consente la utilizzazione degli indizi, anche quando essi non abbiano i requisiti di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, purchè essi siano non meramente soggettivi ma rivelatori della pericolosità sociale, legittimamente desumibile anche dai precedenti penali e giudiziari, da recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita e dalla frequentazione assidua di pregiudicati (Sez. I, 743/1994, Rv. 197000; Sez. I n. 4436/1993, Rv. 195735).

Il provvedimento impugnato ha, pertanto, legittimamente considerato le frequentazioni del soggetto con personaggi appartenenti alla locale di (OMISSIS) da cui origina, per scissione, la struttura (OMISSIS) ed in particolare ha valorizzato la sua frequentazione con M.P. capo locale di (OMISSIS) e partecipe, in precedenza, della locale di (OMISSIS), per retrodatare la pericolosità sociale del C. al 2007, ritenendo, con valutazione in fatto in questa sede non sindacabile, che egli dovesse intraprendere, prima di giungere in tale compagine associativa, un percorso formativo e di "fidelizzazione" attestato dalle dette sintomatiche frequentazioni. A tutto ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per essere manifestamente

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Va infatti rilevato che, seguendo il percorso tracciato da questa Corte in diversi arresti, anche antecedenti rispetto alla citata pronunzia della Corte Edu (si veda, in particolare, quanto affermato da Sez. I n. 31209 del 24.3.2015, Sez. II n. 26235 del 4.6.2015; Sez. I n. 43720 del 11.6.2015; Sez. I n. 16038 del 2.2.2016, nonché da Sez. V n. 6067/2017; Sez. I n. 36258/2017; Sez. I n. 54119/2017; Sez. VI 53003/2017) il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla - fondamentale - attribuzione alla persona del proposto della condizione di «pericolosità», lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di 'inquadramento' del soggetto - in virtù dell'apprezzamento di fatti- in una delle categorie criminologiche 'tipizzanti' di rango legislativo, e ciò

sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata . In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi (secondo una linea espressa in Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, cui si rinvia per le argomentazioni) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 c.p. . come è stato osservato in diverso arresto (Sez. I, ric. Scagliarini, cit.), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.lgs. 159/2011. Solo l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. VI n. 38471 del 13.10.2010, rv. 248797) di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca 'disgiunta' . In tali arresti si è evidenziato che affermare la «condizione» di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato – ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione . Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n.159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni.

3.3 Il percorso esistenziale

Cass., Sez. I, n. 37026, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018, n. 37026 conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

...il percorso esistenziale dei due proposti è indicativo della stabile, duratura ed ostinata propensione alla commissione di reati a scopo di lucro, dai quali hanno tratto, almeno in parte, i mezzi di sostentamento, stante l'esiguità dei redditi legali percepiti negli ultimi dieci anni, propensione specifica e concreta, non contenuta dalle condanne e per lo J. nemmeno dall'espiazione di pena detentiva e mai superata da un mutamento di abitudini, constatazione che ha indotto a ritenere palesemente priva di fondamento la censura difensiva, secondo la quale i più recenti fatti di reato accertati a carico di

quest'ultimo sarebbero avulsi "dal percorso personale e di vita del proposto", essendone piuttosto emersa la commissione seriale in perfetta continuità e coerenza con le passate intraprese delittuose.

Cass., Sez. II, n. 99154, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, n. 9914: conferma decreto C. App. Torino 7.11.2017

....in ordine alla tipologia di condotte rilevanti a fini social preventivi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato anche quali connotati dovrà assumere la pericolosità per poter rilevare a fini dell'applicazione della misura di prevenzione, essendo necessario che le dette condotte illecite siano poste in essere in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile. E' necessario cioè evidenziare una sorta di "iter esistenziale" non avente chiaramente le caratteristiche di cui all'art. 4, lett. a) legge citata, ma che comunque connoti in modo significativo lo stile di vita del soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi. Tali attività delittuose devono consentire una produzione di reddito illecito idoneo anche parzialmente a sostenere il proposto ed eventualmente anche il suo nucleo familiare ove esistente. Occorre quindi una continuità nell'illecito e nel reddito prodotto con espulsione dal novero delle valutazioni rilevanti ai fini della pericolosità generica, di tutto ciò che assuma le caratteristiche di sporadicità e occasionalità.

3.4 La valutazione sull'attualità della pericolosità

Cass. Sez. II, n.18254, ud. 13.3.2018, dep. 26.4.2018, conferma decreto 12.10.2017 C. App. Torino

Come è noto, peraltro, in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità attuale, la valutazione va operata alla luce di tre indicatori fondamentali:

a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto di vertice rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio o di episodica contiguità finalistica;

b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;

c) la manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

La Corte di Appello di Torino ha confermato il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto partendo dalla constatazione del carattere stabile e diffuso della organizzazione criminale cui egli, in termini giudiziariamente ormai consolidati, risultava essere affiliato e strettamente organico anche in forza di legami di natura familiare. Per altro verso, ha sottolineato la scarsa rilevanza degli elementi addotti dalla difesa per supportare la intervenuta sua "dissociazione" ritenendo sostanzialmente priva di rilievo la scarna dichiarazione prodotta in udienza mentre la costituzione in carcere dopo un lungo periodo di latitanza è stata correttamente intesa come un dato in realtà confermativo della "attuale" pericolosità sociale del proposto laddove si consideri che gli anni di latitanza (dal 2011 al 30.11.2015) erano stati trascorsi...La Corte, infatti, ha considerato la stessa latitanza (anche a prescindere dal luogo in cui essa era stata condotta, di per sé comunque significativo della persistenza del legame con il sodalizio) sicuro indice di pericolosità sociale in quanto, anche per la sua durata, certamente resa possibile dagli appoggi logistici ed economici del sodalizio e, pertanto, della certa persistenza del vincolo associativo. In tal modo, pertanto, i giudici di merito hanno sorretto il loro apprezzamento con argomentazione che si sottrae alle censure di difetto di motivazione sollevate dalla difesa e, comunque, al sindacato proprio di questa Corte.

Cass., Sez. VI, n. 10248, ud. 11.10.2017, dep. 6.3.2018, n. 10248: annulla decreto 12.1.2017 C. App. Torino

Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare "in concreto" la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184).

Cass., Sez. I, n. 16369, ud. 18.1.2018., dep. 12.4.2018, n. 16369: conferma decreto 12.4.2017 C. App. Torino

Quanto in particolare all'attualità della pericolosità sociale del proposto, la Corte territoriale, sulla scia del Tribunale, dopo avere sottolineato che il decreto applicativo della misura perentoria basava il giudizio di pericolosità del M., oltre che sui numerosissimi precedenti penali e di polizia, su una serie di episodi criminosi aventi ad oggetto truffe perpetrare con la tecnica del "rip deal" (operazione di cambio fraudolenta realizzata offrendo in cambio di banconote genuine delle banconote contraffatte) consumate ai danni di potenziali acquirenti di immobili, che avevano visto il suddetto fattivamente coinvolto in veste di promotore ed organizzatore, di cui due ultimi esitati in una sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 2014, evidenzia come il proposto, del tutto impermeabile a detta ultima condanna e alla funzione preventiva della misura di prevenzione eseguita nel 2013, nel 2016 si sia procurato materiale, costituito da numerosissime banconote false rinvenute nella sua disponibilità, come da esito di perquisizione del 3.5.2016, che non aveva altro utilizzo se non quello di commettere truffe o furti con la suddetta tecnica. Sottolinea, quindi, come sia "proprio il preciso e univoco collegamento logico tra detto elemento e il passato criminale del M., quale sopra delineato, a dimostrare la sua concreta, attuale ed elevata pericolosità, evidente essendo che l'accertato possesso di oggetti esclusivamente finalizzati alla commissione di quel particolare tipo di crimini in cui il proposto si è specializzato dimostra come ancora in epoca attuale egli sia dedito alla realizzazione del medesimo genere di reati". Il decreto impugnato rileva come, non potendo essere messo in dubbio che ancora oggi il M. sia sprovvisto di fonti di reddito alternative, in quanto come ammesso dalla sua stessa difesa privo di qualsivoglia attività lecita foriera di mezzi di sussistenza, lo stesso sia abitualmente dedito a traffici illeciti e tragga i propri guadagni da attività delittuose dello stesso genere di quelle per cui è già stato sanzionato, continuando peraltro ad abitare una villa singola di ampia metratura con giardino e dovendo mantenere in vita se stesso, la moglie e i figli. Evidenzia detto decreto come correttamente il Tribunale, a riprova dell'attitudine del proposto alla perpetrazione di condotte fraudolente, abbia valorizzato il fatto accertato con sentenza del Tribunale di Torino del 13/01/2015, avente ad oggetto una condotta di falsificazione documentale, elemento non valorizzato nel primo decreto. Il giudizio espresso dalla Corte territoriale, quindi, non è in alcun modo generico e dà conto della permanenza di dati sintomatici della pericolosità sino ad epoca prossima alla proposta.

3.5 Rapporti tra pericolosità e detenzione

Cass., Sez. VI, n. 33702, ud. 27.6.2018, dep. 19.7.2018, n. 33702, conferma decreto del 25.1.2018 C. App. Torino

- il Procuratore generale ha osservato che la Corte aveva confermato il giudizio di pericolosità rilevando che la misura alternativa della detenzione domiciliare, che aveva carattere detentivo, non escludeva affatto la pericolosità del condannato, tanto più che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è applicabile anche nei confronti di persona detenuta al momento della adozione del provvedimento, così che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile;

- la Corte ha correttamente affermato lo stato di persona attualmente pericolosa del proposto con motivazione completa ed esente da tacce di mera apparenza (Cass. Sez. U, 29/5/2014 n. 33451, Rv. 260246) e ha altrettanto correttamente escluso che la concessione della detenzione domiciliare potesse

influire in qualche modo, attenuandolo o vanificandolo totalmente, sul tema in questione, facendo così corretta applicazione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (così Cass. Sez. I, 17/03/2009 n. 14962, Rv. 243745);

Cass., Sez. I, n. 9435, ud. 1.2.2017, dep. 1.3.2018, annulla decreto 11.2.2016 C. App. Torino

.....Lo stesso decreto fa poi dipendere la non sussistenza di pericolosità sociale del proposto dallo stato di detenzione dello stesso per un significativo periodo di tempo, avendo affermato che "la detenzione definitiva in corso può sortire concreti effetti dissuasivi, convincendo il B. a cessare in futuro, riacquistata la libertà, la sua intensa carriera criminale". La condizione di detenzione del proposto, anteriore o successiva all'emissione di misura di prevenzione personale, costituisce invece fatto neutro in funzione della decisione in ordine alla sussistenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 1 del codice antimafia per l'adozione di una delle misure previste dal successivo art. 6, dal momento che:

tali misure sono applicabili anche al soggetto detenuto (in esecuzione di pena ovvero in custodia cautelare) al momento dell'emissione del provvedimento giudiziale che le impone, salva la necessità - per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, e dell'art. 15 del codice antimafia, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013 - di procedere, nel momento dell'esecuzione delle stesse, ad una verifica officiosa dell'attualità della pericolosità del prevenuto (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. I, n. 30101 del 25 marzo 2015, Rv. 264616); ove la persona assoggettata ad una di tali misure sia successivamente assoggettata a detenzione in carcere, per un titolo, cautelare o esecutivo, per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. I, n. 22547, '8 gennaio 2015, Rv. 263575; Cass. Sez. I, n. 38775 del 19 luglio 2016, Rv. 267800);

lo stato di detenzione del proposto per un apprezzabile periodo di tempo non si pone dunque quale elemento costitutivo della fattispecie legale prevista dagli artt. 1 e 6 del codice antimafia, bensì costituisce evento sospensivo dell'efficacia della misura di prevenzione personale, come tale inapprezzabile in sede di decisione sul merito della proposta di emissione della misura stessa;

è dunque errata in diritto, perchè determinate confusione fra fatti costitutivi della decisione di adozione di misura di prevenzione personale ed efficacia della stessa, la decisione impugnata nella parte in cui il giudizio di pericolosità sociale del proposto al momento della decisione viene in realtà formulato in riferimento ad un momento successivo, costituito dal venir meno del fatto sospensivo dell'efficacia della decisione (cessazione dello stato di detenzione della persona interessata al termine di significativo periodo di detenzione).

In realtà, il decreto impugnato ancora ad un dato futuro ed incerto il giudizio relativo all'attualità della pericolosità sociale del proposto.

Cass., Sez. VI, n. 10248, ud. 11.10.2017, dep. 6.3.2018, n. 10248: annulla decreto 12.1.2017 C. App. Torino

Se non esiste incompatibilità tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro. (Corte cost. n. 6 del 2013). La Corte costituzionale, con sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291, ha dichiarato parzialmente illegittimi la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 e, in via consequenziale, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 15, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo il Giudice delle Leggi, la rivalutazione, va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo".

Il Giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perchè ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il

prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. II, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781). Tali accertamenti, di per sè doverosi, impongono un onere motivazionale ulteriore nei casi in cui, oltre allo stato detentivo, sussistano anche altri elementi successivi alla detenzione che depongano in senso favorevole al proposto.

3.6 Pericolosità in assenza di condanne

Cass., Sez. II, n. 6586, ud. 19.9.2017, dep., 9.2.2018, conferma decreto 10.11.2016 C. App. Torino

Nessuna rilevanza assume la mancanza di una condanna a carico della proposta, stante la diversa natura del procedimento penale rispetto al procedimento di prevenzione, derivante dal fatto che il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale (Sez. 6, Sentenza n. 44608 del 06/10/2015 Rv. 265056; Sez. II, Sentenza n. 26235 del 04/06/2015 Rv. 264386). Ne consegue l'assoluta irrilevanza della mancanza di condanne o imputazioni relative ai fatti successivi alla condanna per traffico di stupefacenti e oggetto di valutazione autonoma da parte del giudice della prevenzione.

Cass., Sez. V, n. 9411, ud. 14.2.2018, dep. 1.3.2018, conferma decreto 2.3.2017 C. App. Torino

- può essere applicata una misura di prevenzione patrimoniale a chi non abbia mai patito una condanna per un delitto (tanto che lo si è ritenuto anche per chi sia stato assolto in un processo intentatogli: Sez. 5, n. 40490 del 25/09/2009, Rv. 244678) in considerazione del sistema probatorio attenuato del processo di prevenzione, tanto più quando, come nel caso di specie, gli elementi che avrebbero potuto giustificare e sostenere l'accusa in giudizio sono stati accertati in epoca successiva al decesso del soggetto da sottoporre alla misura (tramite i suoi successori; così, anche la già citata Sez. 6, n. 31504 del 24/05/2017, Rv. 270854).

- posto che la pericolosità generica del P. era stata accertata in riferimento ad un lungo arco di tempo, dal 2002 al 2015, risulta priva di manifesti vizi logici la conclusione che sia il denaro contante, sia gli oggetti di oreficeria (che, per quanto possibile, dovevano essere trasformati prima della loro rivendita, al fine di occultarne l'illecita provenienza), rinvenuti nell'abitazione del P. nel 2015, fossero stati dal medesimo ricevuti in quello stesso, lunghissimo, lasso di tempo;

- erano inattendibili gli elementi allegati dalla difesa, le dichiarazioni dei congiunti del P., a dimostrazione della lecita provenienza dei beni, perchè in contrasto logico con le modalità di custodia dei beni, perchè non sorretti da alcuna idonea documentazione (tanto più necessaria quando si tratta di beni di tale valore, che siano anche composti da metalli e pietre preziose) e perchè le stesse deposizioni dei familiari avevano trovato ampia smentita nel fatto che alcuni degli oggetti riconosciuti dagli stessi come di lecita provenienza fossero stati, invece, individuati come provento di furto da parte di coloro ai quali erano stati sottratti.

3.7 Il giudizio di pericolosità: casistica

Cass., Sez. I, n. 40737, ud. 24.1.2018, dep. 13.9.2018, n. 40737, conferma decreto 20.4.2017 C. App. Torino

Il giudice di appello ha esposto un'ampia analisi delle ragioni in base alle quali ha rigettato il gravame, riportando tutti gli elementi che suffragano il giudizio di pericolosità. Il giudice di appello ha spiegato che il proposto, da quando ha fatto ingresso nel territorio italiano, non ha mai svolto attività lavorativa lecita, ma sia è dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche su larga scala e con collegamenti

internazionali, né ha modificato il proprio stile di vita dopo la prima esperienza processuale del 2006 e dopo la misura di prevenzione dell'avviso orale disposta dal Questore di Inoltre, il giudice di appello ha chiarito che dalla contestuale detenzione di ingenti somme di denaro e di appunti manoscritti riportanti nomi e cifre, presso un domicilio che non è quello familiare né residenza anagrafica, emerge con evidenza che M.I. vive con i proventi della sua attività illecita di spaccio e di traffico di sostanze stupefacenti. Peraltro, il giudice di appello ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa circa la vendita di un immobile da parte del proposto, ed ha spiegato le ragioni in base alle quali le risultanze di tale documentazione non valgono ad inficiare le conclusioni del giudice di primo grado sulla provenienza illecita della somma confiscata.

Cass., Sez. II, n. 2661, ud. 16.1.2018, dep. 22.1.2018, conferma decreto 20.7.2017 C. App. Torino

Il provvedimento si diffonde ampiamente sul requisito dell'abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica), richiamando una serie di elementi che "delineano la non occasionale dedizione dell'imputato (si legga: proposto) al traffico di stupefacenti, origine delle ingenti disponibilità di contanti emerse nel corso delle indagini patrimoniali, non altrimenti giustificate da attività lavorative lecite e largamente eccedenti i redditi familiari denunciati nel medesimo periodo", come in precedenza evidenziato.... con specifici rilievi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità mobiliari ed immobiliari, neppure censurati con il ricorso. La motivazione non è "assente" - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - neppure in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità, avendo la Corte di appello espresso una valutazione, sia pure sintetica, in ordine all' irrilevanza, ai fini di una sopravvenuta cessazione della pericolosità, del periodo intercorso dagli ultimi fatti delittuosi, parte del quale trascorso da A. in regime detentivo.

Cass., Sez. I, n. 9435, ud. 1.2.2017, dep. 1.3.2018: annulla decreto 11.2.2016 C. App. Torino

Il decreto impugnato, dopo avere accertato, alla luce del contenuto delle sentenze di condanna e delle comunicazioni di notizie di reato acquisite al procedimento, che il proposto si dedica, "con frequenza, addirittura "compulsivamente", a commettere furti nei supermercati in Piemonte e Lombardia, impossessandosi quasi sempre di generi alimentari, a volte anche in quantità consistente" e che lo stesso non ha altre fonti di sostentamento diverse dal danaro ricavato dalla vendita delle cose di cui si è illecitamente impossessato, afferma che lo stesso non è abitualmente dedito ai traffici delittuosi di cui all'art. 1, lett. a), del codice antimafia e che non vive in parte dei proventi di furto (art. 1, lett. b), dello stesso codice) solo perchè i fatti da lui commessi non destano particolare allarme sociale, in quanto non accompagnati da violenza o minaccia alle persone; con ciò finendo per integrare il contenuto dei precetti rispettivamente enunciati dalle lett. a) e b) del citato art. 1 con l'indicazione di una qualità caratterizzante gli illeciti non prevista dalle citate disposizioni di legge.

4 La pericolosità qualificata

4.1- Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione in tema di pericolosità qualificata

Cass., Sez. I, n. 9449, ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, n. 9449: conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

Ora, la motivazione in punto di pericolosità qualificata del S. non può dirsi apparente, in quanto esplicita con dovizia di particolari la "base fattuale" del giudizio prognostico, radicato su una verifica in fatto molto ampia e realizzata su materiali dimostrativi del tutto congrui, che copre un consistente periodo di attività del soggetto, atteso che i contatti stabili del S. con il gruppo M. risalgono ad epoca antecedente la "scomparsa" di M.P. e dunque quantomeno all'ultima parte degli anni '90. La censura, anche in tal caso,

è figlia di una visione eccessivamente "ancillare" del giudizio di prevenzione rispetto al procedimento penale. Si sostiene, in estrema sintesi, che lì dove nel giudizio penale "correlato" non sia stata operata contestazione del reato di partecipazione alla associazione mafiosa o di concorso esterno - ma solo di fattispecie poste a valle, come il riciclaggio e la intestazione fittizia - ciò impedirebbe di ritenere sussistente in sede di prevenzione l'inquadramento preliminare nella fattispecie di "appartenenza" alla organizzazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1, lett. a Cod. Ant..La visione è eccessivamente "ancillare" perchè sopravvaluta l'incidenza del giudizio penale correlato, fermo restando che questa Corte si è più volte espressa sulla necessità di una congrua base fattuale del giudizio di prevenzione che non sia "smentita" dagli esiti, anche provvisori, dei giudizi penali correlati (v. sul tema, in ipotesi di pericolosità semplice, Sez. I, n. 31209 del 2015, rv 264319/264322, Sez. 5, n. 6067 del 6.12.2016, rv 269026). Ma bisogna, qui, intendersi sul concetto di "smentita". Ciò avviene solo quando nel giudizio penale correlato sia stata apprezzata la insussistenza dei fatti posti a base, nel giudizio di prevenzione, della constatazione preliminare di inquadramento del soggetto nel "tipo legale" di pericolosità ipotizzato (ad es. una sentenza di assoluzione per il reato di partecipazione basata sui medesimi dati cognitivi utilizzati nel giudizio di prevenzione). Ma lì dove, come nel caso in esame, il giudizio penale abbia avuto ad oggetto - con esito favorevole per l'opzione di accusa - singole fattispecie tipiche, logicamente espressive di contiguità (pure in assenza di una contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa) non può dirsi esistente alcuna smentita. Anzi, l'autonomia cognitiva del giudizio di prevenzione può - senza dubbio alcuno attingere da tali esiti allo scopo di realizzare, motivando in modo adeguato, un inquadramento criminologico in punto di "appartenenza" del soggetto al gruppo criminale favorito, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a. Ciò perchè l'espressione utilizzata dal legislatore in sede di prevenzione (indizio di appartenenza) pur dovendo essere tradotta in termini di materialità, con irrilevanza di adesioni meramente ideali, è stata ritenuta come espressiva anche di un legame di tipo finalistico, secondo il condivisibile arresto rappresentato da Sez. 6, n. 3941 del 8.1.2016, (rv 266541), per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale (nel senso che il proposto deve offrire un "contributo fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso). Ciò consente di ritenere del tutto congruo l'apprezzamento operato in sede di merito sul profilo di "constatazione" dei fatti idonei ad iscrivere il S. nella categoria della pericolosità qualificata, atteso che l'ampiezza temporale del rapporto intrattenuto e l'evidente intreccio, nell'attività svolta dal S., tra interessi del singolo ed interessi del gruppo criminoso - emergente dalle fonti dimostrative - soddisfa ampiamente il parametro normativo, così come precisato.

4.2 La prova della pericolosità qualificata mafiosa e attualità delle pericolosità

Cass., Sez. I, n. 73421, ud. 1.2.2018, dep. 15.2.2018, n. 7421: conferma decreto del 11.5.2017 C. App. Torino

La Corte di appello ha esaminato analiticamente i fatti per i quali il R. ha riportato condanna irrevocabile, - porto di arma da sparo, danneggiamento, plurimi tentativi di estorsione aggravata in danno di imprenditori di estrazione calabrese insediati nel territorio valdostano -, come accertati nella sentenza pronunciata a suo carico nel procedimento penale già definito. Ha evidenziato al riguardo che le due azioni estorsive non erano risultate iniziative estemporanee di soggetti alla ricerca di facili guadagni, quanto parti di una più complessa strategia criminale, definita "questione di principio" nelle missive minatorie inviate alle vittime di pari estrazione calabrese e protette da referenti mafiosi del paese d'origine, per affermare la supremazia della cosca F. e consentirle di soppiantare quella in precedenza egemone dei R. nella zona di provenienza di (OMISSIS), ma anche nelle altre aree geografiche d'influenza e, quanto al R., per realizzare l'obiettivo concorrente di costituire un consorzio di imprese cui far aggiudicare gli appalti per il restauro di beni archeologici, avvalendosi di appoggi politici e della copertura delinquenziale. Ha poi osservato che l'avvenuta esclusione in sede di cognizione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sul piano soggettivo non pregiudica di per sè ed in via automatica la possibilità di individuare a carico del ricorrente indizi della sua appartenenza alla criminalità organizzata calabrese e tanto per due ordini di ragioni, puntualmente illustrate:

l'esclusione dell'avvenuta costituzione di un autonomo "locale" di 'ndrangheta nel territorio aostano è stata affermata soltanto in via dubitativa dal G.u.p. e dalla Corte di appello di Torino, che pure hanno sostenuto come le notizie apprese ne facessero fortemente ritenere l'esistenza ed i dati conoscitivi in tal senso offerti dalle indagini, pur privi della qualità di prova penalmente valorizzabile, costituiscono elementi validi sul piano prevenzionale. Ha dunque aggiunto che l'esistenza di una cosca 'ndranghetistica facente capo alla famiglia F. e la posizione di suo affiliato in capo a F.G. costituiscono un dato indiscusso perchè già processualmente accertato con la sua condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per poi evidenziare i legami personali, familiari e criminali emersi tra lo stesso e R.R., suo cognato e complice nelle intraprese delittuose, già pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti. A suo carico è stato accertato il ruolo di basista nell'attività estorsiva perchè radicato in (OMISSIS) ed attivo nel settore delle imprese di costruzioni, quindi in possesso di informazioni preziose sull'identità degli altri operatori economici del settore da taglieggiare e sulle commesse da questi acquisiti. Il decreto in esame ha dunque valorizzato fatti concreti, desunti dalla sentenza irrevocabile di condanna, che provano il dinamismo del ricorrente nel contesto 'ndranghetistico quanto meno quale fiancheggiatore dei suoi congiunti affiliati ed il compimento del tentativo di infiltrazione locale con modalità ben più pervasive di quanto preteso col ricorso, che gli oppone la semplicistica equazione tra l'esclusione dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso e l'insussistenza dei presupposti per fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata dall'essere il proposto indiziato di appartenenza al contesto mafioso.

Deve concludersi che il giudizio di pericolosità sociale qualificata è stato confermato nel decreto impugnato, non tanto a ragione di una generica proclività a delinquere del proposto, ma in base a dati conoscitivi precisi e ben evidenziati, desunti dal procedimento penale celebrato a suo carico. Così operando, i giudici di appello si sono avvalsi del potere di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità, raggiunto in sede di cognizione penale, non contraddetti nel caso da alcuna seria obiezione difensiva, secondo un ragionamento privo di qualsiasi profilo di illegalità, ma in perfetta aderenza all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudizio di pericolosità sociale ha natura prognostica e riguarda la probabilità della futura commissione di reati, che, per dar luogo alla sottoposizione alla misura, deve essere concreta ed attuale, desumibile da specifici comportamenti e da fatti certi nella loro verifica, la cui reiterazione l'imposizione della misura mira a prevenire (Corte Cost., n. 177 del 22/12/1980; Cass., sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, rv. 235203; S.U., n. 6 del 25/03/1996, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010, 248797). Il provvedimento in esame rispetta le linee interpretative dettate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per poter riconoscere la pericolosità sociale del soggetto in riferimento alle condotte illecite e devianti del passato, che si teme possa ripetere in futuro, secondo le diverse categorie di pericolosità delineate dal legislatore, il giudice di merito è abilitato a fare ricorso ad elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato (Cass. Sez. I, n. 6636 del 07/01/2016, rv. 266364).

Cass., Sez. 6, n. 33478, ud. 28.6.2018, dep. 18.7.2108, conferma C. App. Torino 42/2017

...Altra parte delle critiche formulate nel ricorso concerne il giudizio di attualità della pericolosità, in particolare perché il decreto richiama l'ormai superata giurisprudenza in tema di presunzione di pericolosità a carico degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ed ha ommesso di considerare che l'operatività del sodalizio è datata nel periodo compreso tra giugno 2014 e gennaio 2016. Per un compiuto esame delle indicate censure, occorre svolgere alcune puntualizzazioni in tema di giudizio di attualità della pericolosità, con riferimento al ruolo delle presunzioni, alla rilevanza del decorso del tempo, ed al momento al quale detto giudizio va riferito. Deve in primo luogo osservarsi che la recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), se ha escluso ipotesi di presunzione assoluta di concretezza della pericolosità con riferimento agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, non ha però bandito in radice il ricorso ad una forma di presunzione cd. semplice nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso. Invero, secondo le Sezioni Unite, «non può che concludersi che l'applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del

vincolo possa applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere l'accertamento di pericolosità» (così § 3. del Considerato in diritto), e che, a tal fine, «occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima [...], quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo» (così § 12. del Considerato in diritto). Ed infatti anche la massima ufficiale rappresenta che «nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Rv. 271511). Va poi rilevato che il riferimento compiuto dalle Sezioni Unite al «decorso di un rilevante periodo temporale» quale fattore indicativo della cessazione della partecipazione al gruppo associativo può essere valutato nell'ambito del più generale tema dell'incidenza del fattore cronologico sul giudizio di attualità della pericolosità. A tal proposito, la più recente disciplina legislativa sembra fornire indicazioni utili per ricostruire un criterio generale di valutazione dell'incidenza del decorso del tempo sul giudizio di attualità della pericolosità. In particolare, il comma 2-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, nei primi due periodi, prevede: «L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. [...]». Da questa previsione, dalla quale discende che anche il decorso di un periodo di pochissimo inferiore a due anni di detenzione in regime di espiazione di pena, e quindi di sottoposizione a trattamento specificamente tendente alla risocializzazione della persona, non è di per sé sufficiente a fondare una presunzione cd. semplice di cessazione dello stato di pericolosità sociale, possono trarsi ulteriori conseguenze. Innanzitutto, appare ragionevole inferire che fatti specificamente sintomatici di pericolosità sociale commessi nel biennio antecedente l'applicazione della misura di prevenzione personale possano essere sufficienti a fondare un giudizio di attualità, fatta salva, ovviamente, la sopravvenienza di apprezzabili elementi di segno contrario. Appare inoltre ragionevole ritenere che anche fatti specificamente sintomatici di pericolosità sociale anteriori di oltre due anni rispetto al momento di applicazione della misura di prevenzione possano costituire il fondamento di un giudizio di attualità della pericolosità, alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, specie se a tali fatti non sia seguito un periodo di espiazione di pena pari o superiore ai due anni; non a caso, del resto, l'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che la custodia cautelare sospenda l'esecuzione della sorveglianza speciale, ma, diversamente dal successivo e già citato comma 2-ter, non anche la necessità di una rivalutazione di ufficio della persistenza della pericolosità sociale alla cessazione della misura, pur se la detenzione cautelare si sia protratta per due anni o per un più esteso arco di tempo. E' utile richiamare, quindi, ai fini dell'individuazione del momento di riferimento del giudizio di attualità della pericolosità, il consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (così, tra le altre, Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271380, nonché Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797), salvo il caso di una assolutamente anomala discrasia temporale tra i diversi gradi del giudizio (per questa puntualizzazione v. Sez. I, n. 55052 del 18/07/2017, Rv. 272399).

Alla luce dei principi evidenziati, il giudizio di attualità della pericolosità compiuto nel decreto impugnato risulta sorretto da una motivazione effettiva, non meramente apparente, e non affetta da violazione di legge. Invero, secondo quanto esposto dalla Corte d'appello, P. è stato autore di molteplici condotte espressive, quantomeno in termini indiziari, della sua appartenenza all'associazione di tipo mafioso facente capo ad esponenti della famiglia C.. Sempre secondo quanto emerge dal provvedimento di secondo grado, queste plurime condotte risultano realizzate, in particolare, negli anni 2014 e 2015;

tra queste, le attività dirette al recupero del credito per il commercio di droga risultano protratte tra il marzo e l'aprile 2015. Inoltre, così come indicato anche nel decreto impugnato, l'applicazione della misura di prevenzione è stata disposta in primo grado dal Tribunale con decreto del 13 settembre 2017. Ciò posto, è immune da vizi, ai fini del giudizio di attualità della pericolosità, la valorizzazione di una pluralità di condotte specificamente sintomatiche di pericolosità sociale ed immediatamente riferibili alla persona di A. P., che si spingono almeno fino a due anni e cinque mesi prima della data di applicazione della misura, stante l'assenza di periodi di carcerazione in espiazione di pena o di altri elementi apprezzabili in senso favorevole al ricorrente, e considerata, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di una "partecipazione" del proposto ad un sodalizio di tipo mafioso. Né è rilevante l'obiezione, formulata nel ricorso, secondo cui «la pericolosità dell'associazione mafiosa, e quindi, anche del P., quale presunto partecipe, si sarebbe consolidata nel periodo giugno 2014-gennaio 2016». In effetti, tale affermazione, fondata sul richiamo al capo di imputazione formulato nel processo penale, non dimostra, di per sé, né la disgregazione della consorteria di tipo mafioso facente capo alla famiglia C., né la cessazione dell'appartenenza di P. a tale sodalizio. In effetti, in disparte da ogni altra considerazione, è sufficiente osservare che il capo di imputazione è funzionale a descrivere un fatto in relazione al quale l'imputato deve potersi difendere compiutamente anche nel primo grado di giudizio e non può, quindi, per principio, avere ad oggetto condotte temporalmente successive alla pronuncia della sentenza di primo grado.

4.3 La valutazione dell'attualità della pericolosità "qualificata"

Cass., Sez. I, n. 9449, ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, n. 9449: conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

Quanto al secondo motivo è esatto - in diritto - affermare la necessaria motivazione in positivo della attualità della pericolosità anche in ipotesi di avvenuto inquadramento soggettivo nelle ipotesi di pericolosità qualificata di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a (sul punto, v. Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, e successive conformi) ma va al contempo affermato che la Corte di Appello, quanto alla posizione del M.D., non si è sottratta a tale incombenza. In ciò il ricorso pecca di astrattezza e non si confronta in modo congruo con i contenuti effettivi della decisione impugnata. Gli indicatori evidenziati in sede di merito sono, infatti, stati proiettati sull'attualità, data la lunga detenzione del M., in modo immune da vizi di sorta, atteso che si è compiuto riferimento non solo alle attività delittuose di notevole gravità commesse sino al 1998 ma anche alla condotta tenuta durante la detenzione (con ampi riferimenti al colloquio registrato nel novembre del 2007 ed alla successiva strumentalizzazione del rapporto confidenziale venutosi ad instaurare con la T.) ampiamente confermativa dell'assenza di momenti di "ripensamento" che pure avrebbero potuto correlarsi - in astratto - alla condizione detentiva. Va peraltro precisato che la decisione emessa in sede di merito non è - per il M.D. - immediatamente esecutiva, data la condizione detentiva - ed andrà rivalutata ex officio, quanto al profilo della attualità della pericolosità, in ipotesi di avvenuta espiazione della pena, come previsto in via additiva dalla Corte Costituzionale nella nota decisione numero 291 del 2013.

Cass. Sez. II, n. 18254, ud. 13.3.2018, dep. 26.4.2018: conferma decreto 12.10.2017 C. App. Torino

Come è noto, la questione relativa al giudizio di "attualità" della pericolosità sociale "qualificata" è stata affrontata dalla SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 111 del 30.11.2017 (dep. in data 4.1.2018)... In quella occasione, infatti, tenendo conto della concreta fattispecie sottoposta alla attenzione della Corte, è stato in primo luogo ribadito il principio per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, evoca quella condotta che, non riconducibile specificamente alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con la esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale; si è segnalato che, nella materia specifica delle misure di prevenzione, la nozione di "appartenenza" è più ampia di quella di partecipazione potendosi attribuire rilievo, a tal fine, a condotte che non integrano, nemmeno in ipotesi d'accusa, la presenza di un vincolo stabile tra il proposto ed il sodalizio impedendo di parificare concetti e situazioni radicalmente diversi. Le SS.UU. hanno affrontato

il quesito, sottoposto alla loro attenzione con la ordinanza di remissione, "se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali nei confronti degli indiziati di 'appartenere' ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della 'attualità' della pericolosità del proposto". Hanno operato un'ampia ricognizione sistematica, inserendo la normativa del 2011 nel quadro delineato dagli interventi della Corte Costituzionale con cui si è progressivamente eroso il terreno normativo su cui era stato ritenuto possibile ancorare un giudizio di valutazione di pericolosità in termini presuntivi e, per altro verso, si è affermata una progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure di prevenzione garantendo, nella misura compatibile con la sua pur ribadita peculiarità, la tutela delle garanzie difensive, anche al fine di contemperarlo con i parametri convenzionali di origine sovranazionale. Si è pertanto affermato che, superata la differenziazione sul piano normativo, deve concludersi nel senso che la pericolosità, con riferimento all'epoca di valutazione applicativa della misura, vada accertata per tutti i casi previsti dall'art. 4 cit., essendosi parificate le disposizioni attualmente in vigore, secondo le direttive espresse dalla legge-delega del 13 agosto 2010, n. 136, in ordine alla necessità di prevedere presupposti giustificativi delle misure chiaramente definiti e che l'applicazione della massima di esperienza desumibile dal dato della tendenziale stabilità del vincolo può essere invocata solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può essere, da sola, genericamente in grado di sostenere l'accertamento di attualità. In definitiva, le SS.UU. hanno chiarito che "il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura" aggiungendo che "occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima - anche lì dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività partecipativa quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo".

Cass., Sez. I, n. 24842, ud. 9.5.2018, dep. 1.6.2018, n. 24842 Annulla decreto 11.5.2017 C. App. Torino

... C. App. Torino ha errato nel ritenere non necessaria la dimostrazione dell'attualità della pericolosità, così come ricostruita fino all'anno 2011, essendosi recentemente affermato un più restrittivo orientamento di legittimità, che deve essere qui fermamente richiamato, secondo il quale "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 dep. 2018, Rv. 271511).

Cass., Sez. VI, n. 10248, ud. 11.10.2017, dep. 6.3.2018, n. 10248: annulla decreto 12.1.2017 C. App. Torino

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, facendo riferimento al grave reato di associazione di tipo mafioso, hanno di recente affermato che, conformemente a quanto già statuito in sede di applicazione della misura cautelare, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511).

4.4 In particolare: partecipazione e appartenenza

Cass., Sez. I, n. 7421, ud. 1.2.2018, dep. 15.2.2018, n. 7421: conferma decreto del 11.5.2017 C. App. Torino

La decisione in verifica è allineata anche alla ormai univoca interpretazione giurisprudenziale e dottrinale del concetto di appartenenza, richiamato nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, quale condizione legittimante l'applicazione della misura, per la quale si ritengono rilevanti anche condotte non connotate dallo stabile vincolo associativo, ma astrattamente rientranti nella fattispecie del concorso esterno di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzato da una collaborazione occasionale, espressa in unico contributo, oppure in un protratto arco temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo e per far fronte alla loro insorgenza ed è quindi ontologicamente distinta dalla condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale del sodalizio e della adesione del singolo. Resta al di fuori di tale perimetro definitorio la mera collateralità che non si traduca in un apporto effettivo alla vita della compagine (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018). Le superiori osservazioni risultano avvalorate dalle modifiche normative introdotte con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, che, nell'innovare l'art. 4 del D.Lgs. in esame, ha espressamente inserito quale specifica ipotesi di pericolosità, suscettibile di giustificare l'applicazione della misura, gli elementi indiziari sull'attività di fiancheggiamento del gruppo illecito prevista nell'art. 418 c.p.. Dall'innovazione non può che desumersi conferma dell'impossibilità di qualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell'illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo organizzato, senza accompagnarsi ad un'azione, ancorchè isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi.

Cass., Sez. 6, n. 33478, ud. 28.6.2018, dep. 18.7.2108, conferma C. App. Torino 42/2017

Il decreto impugnato afferma la sussistenza degli indizi di appartenenza del ricorrente ad associazione di tipo mafioso richiamando innanzitutto sia le decisioni che hanno applicato e confermato, anche in sede di legittimità, la misura cautelare, sia la sentenza di condanna in primo grado alla pena di sette anni reclusione per i reati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, di detenzione illegale di armi, di detenzione a fini di cessione di kg. 21,5 di hashish e di esercizio di gioco d'azzardo, a norma degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen. La Corte d'appello, poi, rappresenta che dagli elementi indicati in queste decisioni si evince che il gruppo facente capo ai fratelli C. era caratterizzato da tutti i presupposti idonei a qualificarlo come associazione per delinquere di tipo mafioso e che l'odierno ricorrente, a prescindere dall'accertamento di una formale affiliazione, aveva fornito un apprezzabile contributo al sodalizio con le seguenti condotte: concorso nelle attività di spaccio di stupefacenti e di recupero del prezzo per la droga ceduta; abituale frequentazione del bar dove si ritrovavano sia gli affiliati, sia le vittime delle estorsioni; rapporto quasi quotidiano con i vertici del gruppo e posizione di permanente disponibilità in favore di questi. Aggiunge, inoltre, che l'assoluzione, pronunciata in primo grado ex art. 530, comma 2, c.p.p. per il reato di tentata estorsione non ha escluso la presenza del proposto, in almeno due occasioni, sul luogo nel quale erano in corso incontri estorsivi con la persona offesa. Evidenzia, quindi, che, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia M. U., ritenute attendibili dal giudice di primo grado del processo penale, il proposto era stato formalmente affiliato al clan C.. Il decreto impugnato, ancora, esamina analiticamente le argomentazioni proposte dalla difesa in ordine al significato dei fatti ritenuti accertati, e, nel replicare alle stesse, rileva che concludenti elementi di appartenenza dell'odierno ricorrente alla consorteria C. sono forniti dallo svolgimento sia di attività aventi ad oggetto l'installazione di telecamere di sicurezza presso una bisca dell'organizzazione, sia di attività relative alla cessione di kg. 21,5 di hashish ed ai successivi tentativi di recupero del corrispondente credito. Con riferimento al primo elemento, segnala che P. interveniva ogniqualvolta si presentava un problema per l'impianto su specifica disposizione di C.. Relativamente al secondo elemento, valorizza: la presenza sull'auto guidata da M. C. pochissimo tempo prima e in prossimità del luogo di caricamento dello stupefacente sul taxi poi fermato dalla polizia giudiziaria, con conseguente sequestro della "merce"; la continuativa partecipazione alle intense "trattative" per il recupero del credito relativo alla riferita

cessione, documentate da numerosi colloqui intercettati tra il marzo 2015 ed il 10 aprile 2015, e riportati in motivazione anche per stralci testuali, sottolineando che tale attività fu compiuta su incarico di A. C. C. ed in concomitanza e coordinamento con le iniziative assunte da M. C.. Conclude che gli indizi di appartenenza possono ritenersi sussistenti anche prescindendo integralmente dalle del collaboratore di giustizia U. in ordine alla formale affiliazione del prevenuto. Il discorso giustificativo addotto dalla Corte d'appello in ordine alla qualificazione di A. P. come indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso, sinteticamente riassunto, certamente non integra una ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente. Ed infatti, il decreto impugnato si è preoccupato di indicare sia la riconducibilità della consorteria delinquenziale facente capo alla famiglia C. nell'ambito delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, sia le condotte da cui desumere l'appartenenza del ricorrente a detto gruppo. Non solo: i giudici di secondo grado hanno dato conto delle fonti di prova da cui inferire l'esistenza delle condotte ritenute espressive dell'appartenenza di P. al gruppo C. ed hanno analiticamente risposto alle obiezioni della difesa in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario ed al significato attribuibile alle fonti di prova acquisite ed utilizzate.

5 Misure Patrimoniali

5.1 Attualità della pericolosità e correlazione temporale con gli acquisti

Cass., Sez. I, n. 39599, ud. 14.6.2018, dep. 3.9.2018, conferma decreto 18.5.2017 C. App. Torino

.... il giudizio di attualità della pericolosità sociale risulta saldamente ancorato ad elementi di fatto successivi al periodo di detenzione cautelare subito nell'ambito del procedimento che è sfociato nel patteggiamento cui si è detto. In particolare, il proposto, una volta avviato agli arresti domiciliari e autorizzato a svolgere attività lavorativa esterna, è stato colto in contatto con un esponente di spicco della criminalità organizzata locale, circostanza che, con motivazione puntuale e logica, è stata ritenuta dimostrativa della persistente attualità della pericolosità sociale già accertata.

L'argomentazione concernente la correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto e l'acquisizione dei beni, deduce in realtà non già una violazione di legge, bensì un vizio di motivazione, sicché risulta in quanto tale inammissibile. Tale deduzione è, comunque, manifestamente infondata e perciò inammissibile posto che risulta incontrovertito che la pericolosità si è manifestata a partire dal 1981 (condanna per gravi reati commessi in tale data, con successiva sottoposizione a partire dal 1997 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e fino al 2012 (data alla quale si riferisce l'ultimo fatto in corso di accertamento e per il quale il proposto è stato sottoposto a misura cautelare e ha patteggiato la pena) proprio in coincidenza con le date di acquisto dei beni confiscati intestati per interposta persona ai figli, risultati privi di capacità reddituale e destinatari di alcune rimesse di denaro da terzi intestatari delle attività imprenditoriali che, oltre a essere in larga parte finalizzate alla commissione dei reati relativi all'immigrazione e allo sfruttamento della prostituzione, sono attribuibili al proposto, come pure si desume dalla mancata impugnazione del provvedimento di confisca da parte dei terzi sequestrati.

Cass., Sez. I, n. 25175, ud. 6.2.2018, dep. 5.6.2018, conferma decreto 11.5.2017 C.App. Torino

Occorre esaminare preliminarmente la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di G.G., in correlazione alla restituzione delle polizze U. A. s.p.a. precedentemente confiscate, tenendo conto dell'intervento chiarificatore delle Sezioni unite, secondo il quale devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura - o eventualmente del terzo allo stesso collegato - tenuto conto del momento in cui si è manifestata tale pericolosità (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Rv. 262605). Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: "La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile

della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato" (Sez. U, n. 4880, del 29/06/2014.). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del prevenuto nel nostro caso costituiti dalle polizze U. A. s.p.a. di cui si è detto indipendentemente dalla persistenza di tale condizione soggettiva al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015). Pertanto, alla stregua di tali parametri ermeneutici, l'ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponda all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall'ordinamento giuridico. Per altro verso, l'individuazione di un preciso contesto cronologico, entro il quale può essere esercitato il potere di ablazione, è funzionale a rendere più agevole l'esercizio del diritto di difesa, assolvendo a ineludibili esigenze di garanzia. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la dinamica di apprensione coattiva di beni appartenenti a soggetti privati risulta esente da criticità sul versante della necessaria sintonia con i principi costituzionali, assicurati dal riconoscimento al prevenuto della facoltà di controprova in ordine alla legittimità dell'acquisto. Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la sua condizione di pericolosità sociale, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, però, la misura ablativa si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 2 e 42 Cost.. Ne deriva che l'adozione di un provvedimento di confisca presuppone un preciso contesto cronologico all'interno del quale può essere esercitato il potere di ablazione nei confronti di un soggetto privato, essendo a tal fine indispensabile stabilire una ragionevole presunzione che i beni patrimoniali considerati siano stati acquistati con i proventi dell'attività illecita. Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, come statuito dalle Sezioni unite nell'arresto giurisprudenziale che si sta considerando, nelle misure di prevenzione patrimoniale "la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni" (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, Rv. 262607). Tali conclusioni comportano che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure in questione. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare, sia pure incidentalmente, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è istituito che ha introdotto nel nostro ordinamento una azione diretta sul bene, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Rv. 265957; Sez. II, n. 30395 del 07/05/2015, Rv. 264296).

Cass., Sez. I, n. 13375, 22.3.2018, conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Il giudizio 'storico' di pericolosità soggettiva, necessario (in rapporto ai contenuti di S.U. 4880/2014, Rv. 262605 a realizzare - specie in ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011 - la perimetrazione cronologica al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può alimentarsi dalla constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi sull'apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico

indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare. Deve trattarsi, in altre parole, ove si intenda applicare la previsione di cui alla lettera b dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011 di attività delittuose (acclamate con grado di certezza) capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. Ciò perchè una diversa lettura del parametro della pericolosità storica porterebbe a nuovi impropri scivolamenti del giudizio di prevenzione su terreni di incontrollata discrezionalità, vanificando la stessa ragion d'essere della lezione - in tema di correlazione temporale - contenuta nella decisione Sez. Un. 4880/2014 , prima ricordata, nonchè il contenuto degli arresti di questa Corte posteriori alla decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di recupero di tassatività delle previsioni di legge. La pericolosità prevenzionale non è mai generica, ma sempre tipica (anche quella di cui all'art. 1, sia pure con indicazione di un 'fascio' di possibili condotte, individuato per tipologia e non per nomen iuris) e la collocazione temporale del periodo di pericolosità deve appoggiarsi ad indicatori del tutto univoci. In sede di formulazione del giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere in che momento gli «indicatori» rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e abitudine tale da consentire – se il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti - l'irrogazione della misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future alimentata dall'apprezzamento di quanto 'sino ad allora' avvenuto. Risulta pertanto erronea in diritto - e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente sede di legittimità - l'adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare il dies a quo della pericolosità 'prevenzionale' nel momento di avvenuta commissione da parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza. L'inquadramento operato in sede di merito, quanto al dies a quo della condizione di pericolosità tipica del C. è, pertanto, non rispondente a tale esigenza e, sul punto, va chiesta una rivalutazione del tema in sede di rinvio. L'aspetto sin qui trattato è condizionante, posto che in assenza di concreto inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità - per gli anni di cui si discute - non sono in alcun modo 'aggregabili' i beni familiari o personali, difettando il parametro della correlazione temporale ,e ciò anche in presenza di sproporzione di valori (fatto che non andrebbe proprio apprezzato in rapporto a beni la cui acquisizione non rientri nel periodo di pericolosità), posto che quest'ultima non può 'tener luogo' della previa verifica della pericolosità soggettiva, nel periodo preso in esame.

Ciò tuttavia, non esime il Collegio dal precisare l'esistenza di un secondo motivo di annullamento del provvedimento, correlato alle modalità con cui è stata ricostruita, nelle decisioni di merito, la sproporzione tra il valore degli investimenti e i redditi del nucleo familiare di origine del C.. Anche in tal caso appaiono necessarie alcune precisazioni in punto di metodo. Sempre dall'arresto Sez. Un. 4880/2014 si trae la conferma dell'esistenza - in caso di intestazione formale a terzi - di un onere probatorio gravante sull'accusa in punto di riferibilità sostanziale del bene in questione al soggetto pericoloso. Va premesso che la pronuncia delle Sezioni Unite testè citata tende ad esaltare, in chiave di legittimazione fondante l'ablazione, la proiezione economica della pericolosità (sono confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di risorse 'ragionevolmente stimate' di provenienza illecita) più che la mera disponibilità di fatto del bene in capo al soggetto pericoloso, da intendersi solo come possibile indicatore dell'impiego di risorse da lui provenienti (in tema di valorizzazione del profilo della provenienza delle risorse dal soggetto pericoloso quale criterio di identificazione della nozione di disponibilità, già Sez. VI n. 47983 del 2012, ove si afferma che la disponibilità sostanziale del bene può derivare dalla immissione di capitali provenienti dal soggetto pericoloso, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene). Per le Sezioni Unite 4880/2014 è solo l'illecita acquisizione del bene (ovviamente anche per avvenuta interposizione, ma vista come frutto di risorse provenienti dal soggetto pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità 'della cosa che ne giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzionali, la confisca (.. la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni) .

5.2- Pericolosità e misura di prevenzione patrimoniale

Cass., Sez. II, n. 9914, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, n. 9914: conferma decreto 7.11.2017 C. App. Torino

Va allora ricordato che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. Correttamente, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione debba valutare, sia pure incidenter tantum, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale. Ciò in quanto la confisca disgiunta non è istituito che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti (S.U. 4880/2014, rv. 262606 Sez. I, n. 48882/2013, Rv. 257605). Verificata la condizione soggettiva, ovverosia che si tratti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa, può essere applicata la confisca dei beni che, ragionevolmente, si presumano acquistati con quei proventi.

5.3 Il concetto di sproporzione

Cass., Sez. I, n. 9449, ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

Per quanto riguarda l'analisi della sproporzione tra redditi e investimenti, non può in alcun modo affermarsi che la stessa non abbia tenuto conto degli elementi introdotti dalla difesa. Come si è esposto in parte narrativa, sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno affrontato in modo estremamente analitico il tema della ricostruzione patrimoniale, datando gli acquisti ed esaminando in modo concreto tutti i dati disponibili, sì da confermare l'esistenza di entrate, nel corso del tempo, appena sufficienti a garantire la sopravvivenza del nucleo familiare. Non può pertanto accedersi ad una lettura dei provvedimenti come quella proposta nei ricorsi, posto che le prospettazioni difensive sono state esaminate - sia in primo che in secondo grado - e disattese con argomentazioni espresse e pienamente logiche, il che conferisce a tali punti carattere di insindacabilità nella presente sede di legittimità, ove vige il ricordato limite in rapporto ai motivi di ricorso proponibili. Anche il "ribaltamento" della decisione relativo all'immobile sito in (OMISSIS) è ampiamente motivato e si rapporta alla ritenuta assenza di capacità di "risparmio" dei genitori della R. (v. pag. 79 del decreto impugnato), congruamente argomentata, nonchè all'assenza di documentazione probante circa il trasferimento di risorse, aspetti che non appaiono frutto di alcun travisamento e che non possono essere esposti a rivalutazione in sede di legittimità. Così come la fittizietà delle intestazioni relative alla R., in ambito familiare, è confermata dall'assenza di redditi autonomi della medesima tali da giustificare gli impieghi e gli acquisti sono tutti coincidenti, sempre quanto alla R. ed al M., con il periodo di constatata pericolosità di M.N. (tra il 2001 e il 2008), il che esclude la fondatezza della doglianza in punto di correlazione temporale.

Cass., Sez. VI, n. 22544., ud. 10.4.2018, dep. 21.5.2018, n. 22544 conferma decreto 18.10.2017 C. App. Torino

Con argomentazione corretta la Corte di appello ha disatteso anche l'ulteriore obiezione difensiva circa la mancanza di prova della provenienza illecita delle risorse finanziarie utilizzate dal ricorrente, precisando che il reimpiego di somme di provenienza illecita non è l'unico presupposto che legittima la confisca, in quanto il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 la ancora principalmente al requisito della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto è titolare o dispone ed i redditi dichiarati o i proventi delle proprie attività economiche, nella fattispecie ampiamente sussistente. Risulta pertanto, che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il requisito della sproporzione, giustificativo della confisca della società e dei conti correnti, dando conto in modo esaustivo e puntuale dell'iter logico

seguito per accertare la sperequazione e la mancata giustificazione della legittima provenienza delle risorse economiche impiegate

Cass., Sez. I, n. 29843, ud. 11.6.2018, dep. 3.7.2018, annulla decreto 7.6.2017 C. App. Torino
... la Corte di appello ha eluso il riferimento che la legge opera, pur quando si voglia confiscare sul presupposto di un accertato arricchimento illecito e del conseguente reimpiego del provento, al singolo bene che di tali attività sia frutto. Una volta che le allegazioni di parte sollecitino ad un esame sulle singole entità di cui si compone l'asserito patrimonio illecito, occorre approfondire le verifiche di provenienza e di sproporzione in riguardo a ciò che forma oggetto del provvedimento di confisca, ossia il singolo bene, per far sì che il procedimento si articoli nel rispetto delle indicazioni di legge. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino affinché possa rinnovare l'esame della vicenda di prevenzione patrimoniale nel rispetto del principio di diritto indicato.

5.4 Trasferimento fraudolento di beni e presunzioni di prevenzione

Cass., Sez. II, n. 11881, ud. 6.3.2018, dep. 15.3.2018, conferma ord. 31.10.2017 Trib. Libertà Torino

Il giudice dell'appello cautelare ha ritenuto, (Cass. sez. 5, 6 aprile 2016 n. 40278), che ai fini della configurabilità del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale. La L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., - ora sostituito dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, - nel prevedere presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia non impedisce infatti di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, il delitto di cui al L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti completamente differenti (Sez. II, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545; sez. 6, 6 maggio 2014 n.20769). In particolare, la Corte, ha ritenuto che il reato di cui al citato art. 12 quinquies si manifesta attraverso una condotta comunque capace di mettere in pericolo l'interesse protetto dello Stato, tenuto conto "che l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto (ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se l'offensività del contestato delitto ex L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale" (Cass. Sez. I, n. 31884 del 06/07/2011). Non bisogna quindi confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perchè assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitraria, e perciò inammissibile, creazione di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12 quinquies. Questa Corte, in altra pronuncia (Cass. Sez. II, 27 ottobre 2011 n.5595), anch'essa condivisa dal collegio, ha precisato che l'ambito di operatività del predetto art. 2-ter è squisitamente processuale, poichè la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'art. 12-quinquies è penale sostanziale, poichè la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra. La tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizietà della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, tra cui anche il coniuge come nel caso in esame, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione (Cass. sez. 5, 9 luglio 2013 n. 45145; Sez. I, 2 aprile 2012 n. 17064), non viene invece condivisa in quanto tale esegesi finirebbe per richiedere la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall'art. 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica della esistenza del necessario elemento psicologico del delitto. Pertanto non appare oltremodo valorizzabile la circostanza che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., - ora sostituito dalla disposizione di

analogo contenuto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, - stabilisce che, fino a prova contraria, si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni precedenti alla proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge (Cass. Sez. I, 9 novembre 2012 n. 4703, n.m.), anche considerato che questa forma di presunzione iuris tantum, destinata ad operare nell'ambito del già avviato procedimento di prevenzione e solo per un limitato arco temporale, era stata introdotta con il D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, in epoca di gran lunga successiva alla data di entrata in vigore della disposizione incriminatrice in argomento, per la cui applicabilità non è neppure necessario che un procedimento di prevenzione sia stato avviato, posto che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si identifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione (Cass. sez. 6, 4 luglio 2011).

5.5 La dimostrazione della fittizietà dell'intestazione

Cass., Sez. I, n. 39846, ud. 16.5.2018, dep. 4.9.2018, conferma decreto 27.9.2017 C. App. Torino

Circa poi il presupposto della fittizietà della titolarità dei beni in capo alle ricorrenti, la Corte di appello ha rilevato che la somma di denaro sborsata per l'acconto di acquisto dell'intero immobile di B. M. ha riguardato tutte le unità immobiliari di cui esso si compone e ne ha tratto la conseguenza - in un col fatto che il proposto ha mantenuto un effettivo legame di disponibilità reale sull'immobile dal momento che in una delle unità immobiliari egli vive con la moglie M. I. - che essa si è proporzionalmente distribuita su ciascuna delle tre unità. La conclusione è corretta. L'importo per l'acconto, versato prima della stipula dell'atto, fu versato per l'acquisto dell'intero immobile, ed è certo che anche il denaro necessario al pagamento delle spese notarili e delle imposte di legge fu corrisposto dal proposto. Al di là della formale intestazione, quel che rileva è che F. B. P. [il proposto] acquistò una quota dell'intero immobile e ha mantenuto con esso, abitando una delle tre unità immobiliari, una stabile e continua relazione di disponibilità.

Cass., Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Sul tema, della disponibilità è stato dunque riaffermato che spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova circa la natura formale della intestazione, anche in base a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria (.. l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza; così S. U 4880/2014). Solo ove sia stata introdotta in modo congruo la tesi della fittizietà della intestazione è necessario, per il soggetto inciso, attivarsi in chiave di allegazione contraria: l'onus probandi a carico del soggetto inciso non è certamente calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per il suo assolvimento, infatti, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi, che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili (SU 4880/2014). In ciò resta confermata la linea interpretativa secondo cui in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare (ex multis, Sez. I n. 6279/1997) . Si è di recente, affermato che la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale come strumento di inibizione della

pericolosità «trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua 'genesi illecita' (il bene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della sua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita, correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che 'quel bene' rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall'intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto del bene è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate (v. Sez. II 42238/2017). E' evidente, peraltro che in tale delicata indagine, al di là dell'operare o meno delle presunzioni di cui all'art. 26 , rileva soprattutto l'analisi economica della capacità reddituale dell'intestatario ipotizzato come formale posto che la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione, (v. Sez. VI n. 46500/2017, nonché Sez. VI n. 43446/2017 ove si è affermato che in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2- ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 - ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011- , circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica) .Tuttavia, tale analisi non può - di fatto - trasferire sul terzo un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità ed il primo 'passaggio' della catena dimostrativa - in punto di dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene ed impiego delle risorse - spetta, come si è detto, alla pubblica accusa.

5.6 La valutazione delle liberalità

Cass., Sez. I, n. 370276, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018 conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

In ordine alla presunta solo parziale considerazione delle liberalità ricevute dallo J. da stretti congiunti non può censurarsi il provvedimento impugnato, che ha valorizzato, come già operato dal Tribunale, soltanto le rimesse documentate da bonifici e/o da vaglia postali, confermando l'incapacità della di lui madre di erogare le somme pretese in chiave difensiva per l'insufficienza dei redditi di cui aveva disposto, rilievo che non può superarsi in base a quanto rappresentato nella memoria difensiva, che, oltre a contenere l'illustrazione di circostanze di fatto, estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità, pretende che costei avesse stornato parte della pensione di invalidità percepita per conto di altro figlio invalido per farne dono al ricorrente al di fuori di qualsiasi specificazione degli importi, delle date di prelievo e delle modalità di erogazione. Il decreto in esame contiene già la replica anche alle altre obiezioni difensive, laddove ha osservato che le carenze rinvenibili nelle allegazioni dei proposti non avrebbero potuto trovare soluzione con la rinnovazione dell'istruttoria e l'esame dei soggetti autori delle pretese regalie, non in grado di riferire sulla destinazione e conservazione delle somme donate, nè di coloro che avrebbero ricevuto le prestazioni lavorative della A. in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo ad avvalorare l'effettivo svolgimento di tale attività. Tali osservazioni esplicitano le ragioni della decisione senza ne sia rinvenibile l'apparenza o l'assoluta inconsistenza logica.

5.7 I profili fiscali

Cass., Sez. I, n. 37026, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018, conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

Quanto alla inclusione dei redditi percepiti da evasione fiscale, va disattesa la doglianza che critica la mancata considerazione dei redditi da lavoro erogati alla A.: non soltanto non vi è prova valutabile di tale percezione, ma è incensurabile per la sua correttezza giuridica l'opinione espressa dalla Corte di appello, che ha ritenuto di non poter tenere conto di introiti sfuggiti all'imposizione fiscale. Che tale condotta non integri una fattispecie di reato non assume alcun rilievo, dal momento che, per costante insegnamento di questa Corte, i flussi di ricchezza conseguiti dal risparmio derivante dal mancato assolvimento degli obblighi tributari, gravanti non solo sul datore di lavoro, ma anche sul lavoratore, che si avvale della sostituzione d'imposta operata dal datore stesso, non possono confluire nella valutazione comparativa tra i mezzi disponibili ed il valore dei beni tramite gli stessi acquistati (Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/5/2014, rv. 260244; Sez. I, n. 53636 del 15/06/2017,rv. 272167; Sez. II, n. 14346 del 13/03/2018, rv. 272376; sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, rv. 271221; sez. 5, n. 9729 del 19/01/2017, P.G., rv. 269173; sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, rv. 266312), trattandosi in ogni caso di disponibilità acquisite illecitamente. Il principio è stato elaborato in riferimento ai soggetti portatori di pericolosità qualificata perchè indiziati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, ma nell'interpretazione offertane dalla Suprema Corte è stato successivamente esteso anche nei confronti di chi presenti pericolosità generica a ragione della specifica finalità perseguita dalla confisca, egualmente attuabile per ogni tipo di situazione presupposta, individuata dalle Sezioni Unite nell'"impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza", conseguiti mediante condotte elusive degli obblighi contributivi che realizzino una provvista finanziaria qualificabile come provento di reato, dal momento che "l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato". Inoltre, sul piano testuale il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16, comma 1, equipara espressamente, sotto il profilo della operatività della disciplina relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed i soggetti rientranti nelle altre categorie di persone socialmente pericolose, mentre l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto riproduce la lettera della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, laddove consente la confisca dei beni "di cui la persona (...) non possa giustificare le legittima provenienza e di cui (...) risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonchè, dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Da tali rilievi si è tratta la conclusione che i proventi di evasione fiscale non possono essere adottati a giustificazione per colmare la sproporzione tra redditi dichiarati o attività svolte e beni acquisiti e per evitarne la confisca, principio cui il Collegio ritiene di aderire anche per l'assenza di argomenti giuridicamente fondati in grado di smentirne la correttezza. Invero, è generica l'affermazione contenuta in ricorso sulla contrarietà della decisione al "disposto normativo" che si trascura di specificare ed illustrare nella sua portata precettiva, mentre non giova alla tesi difensiva obiettare che il principio espresso da Cass., sez. 5, n. 9727 del 2017, citata, riguardi la posizione di un imprenditore già condannato per appartenenza ad associazione mafiosa, poichè il canone interpretativo è il medesimo e non vi sono ragioni giuridiche, testuali, sistematiche o teleologiche, per discriminare la condizione del prestatore di lavoro, che, in assenza di qualsiasi deduzione sulla subita imposizione dell'irregolarità dell'attività svolta, si sia avvantaggiato del mancato adempimento degli obblighi tributari e pretenda di trarne la prova della legittima derivazione di risorse finanziarie, che hanno in sè origine illecita. Può quindi formularsi il seguente principio di diritto: "In materia di misure di prevenzione reali, il proposto non può giustificare l'accertata sproporzione tra i redditi fiscalmente dichiarati e le attività svolte ed il valore dei beni acquisiti mediante l'allegazione della percezione nel periodo di riferimento di introiti, derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa irregolare, non dichiarati e sfuggiti all'imposizione fiscale, trattandosi di risorse percepite, almeno in parte, in contrasto con le disposizioni di legge".

Non è in dubbio il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte circa l'impossibilità di addurre i proventi da evasione fiscale per giustificare, nell'ambito della confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto, "atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso - Sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451, rv. 260244 -. Occorre però precisare che l'assunto dell'irrelevanza dei proventi da evasione fiscale - ora contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, come modificato dalla L. n. 161 del 2017, art. 5, secondo cui il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale - non legittima semplificazioni in forza delle quali, affermata l'evasione fiscale e premessa la capacità di moltiplicatore inquinante della provvista frutto dell'evasione, le valutazioni di illegittima provenienza e di sproporzione possano sin da subito e automaticamente perdere di vista i singoli beni incentrando l'attenzione sull'intero patrimonio.

Una modalità siffatta, che trascuri l'indagine per ogni singolo cespite, può essere giustificata dall'attestazione di una così rilevante evasione fiscale da rendere marginale un esame singolarmente condotto, ma soltanto alla fine di un percorso valutativo che abbia riguardo ai singoli beni; non è infatti implicazione automatica di ogni fenomeno di evasione realizzato da un soggetto raggiunto da un giudizio di cd. pericolosità qualificata. La Corte di appello ha dato atto dei risultati della consulenza allegata dalle parti, precisando, per taluno dei beni oggetto del provvedimento di confisca, che già il perito del Tribunale aveva riconosciuto che furono acquistati con i redditi dichiarati (il riferimento è alla polizza vita intestata a R.A. e ai buoni fruttiferi postali). Per altri beni, specificamente la M. ss., la Corte territoriale ha ripreso i contenuti dell'accertamento peritale, secondo cui vi è l'impossibilità di accertarne la capacità reddituale nel periodo antecedente gli acquisti degli immobili, avvenuti prima del 1994, e che per gli anni dal 1981 al 1992 i redditi dichiarati dalla società furono di importo significativo. Per le altre società la consulenza di parte ha quantificato il risparmio da evasione fiscale e ha delineato i probabili canali entro cui il provento dell'evasione fu indirizzato. A fronte di questa specifica illustrazione dei tratti essenziali della relazione della consulenza di parte, qui solo molto sommariamente ripresi sì come indicati nel decreto impugnato, la Corte di appello ha evitato di misurarsi con le singole e specifiche allegazioni, per affermare che la rilevanza degli acquisti e delle edificazioni, oltre che delle partecipazioni societarie, richiese un quantitativo ingente di provvista finanziaria, che certo non è possibile ora giustificare in base ai redditi da lavoro dichiarati. E con questa conclusione ha ritenuto di poter confermare anche la confisca della polizza vita intestata a R.A. e dei buoni fruttiferi postali intestati congiuntamente a quest'ultima e a D.S., che le risultanze peritali hanno imputato, sia pure in termini probabilistici, ai redditi dichiarati, aggiungendo che non è più in discussione l'evidente sproporzione tra il patrimonio, e quindi tra il complesso dei beni indifferenziatamente considerato, e quanto dichiarato all'Erario.

Sotto il profilo delle modalità ricostruttive dello squilibrio patrimoniale le critiche esposte nel ricorso sono inammissibili, data la conformazione giuridica della ricorribilità: la Corte di Appello, dopo aver esaminato i risultati della perizia disposta, ha spiegato per quale motivo l'acquisizione dei beni oggetto della confisca non possa essere giustificata adducendo i proventi dell'evasione fiscale, e quindi la sproporzione dei beni rispetto alle attività del preposto; in particolare, la Corte territoriale, attenendosi a quanto accertato dal perito, ha verificato che la maggior parte delle disponibilità non registrate veniva prelevata in contanti e poi in parte reimmessa nel ciclo aziendale producendo maggiori ricavi; ha escluso la possibilità di quantificare e datare per anno i costi poiché le relative fatture si riferivano ad anni precedenti quelli di interesse o erano già oggetto di dichiarazione fiscale o, comunque, non adeguate per la determinazione delle componenti negative dell'utile netto; ha quindi concluso affermando la sistematicità e reiterazione negli anni dell'evasione fiscale da parte della F. C. e del proposto dal 1996 al 2012, ossia per tutta la vita della società, e l'impossibilità di scindere i redditi leciti da quelli illeciti,

ribadendo in giudizio di disequilibrio tra entrate dichiarate e investimenti immobiliari, beni mobili, polizze assicurative e disponibilità liquide. Non è pertanto corretto affermare che la Corte di appello non si sia attenuta

alle indicazioni di questa Corte, visto il supplemento di perizia disposto, che ha portato alle conclusioni sopra indicate, né che vi sia una mancanza di motivazione.

6 Confisca

6.1- La natura della confisca di prevenzione

Cass., Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Il secondo aspetto - quello indicato sub b - è strettamente correlato alla natura giuridica della confisca di prevenzione. E' evidente infatti, che pur nell'ambito di un «nuovo» procedimento, apertosi dopo il 13 ottobre del 2011, mai potrebbe pervenirsi all'applicazione della confisca dei beni - per condotte antecedenti alla entrata in vigore della disposizione di legge peggiorativa (dunque per condotte antecedenti al maggio del 2008) - se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in virtù del principio di irretroattività della norma penale. Tuttavia tale aspetto ha trovato adeguata composizione nell'arresto S.U. (S.U. 4880 del 29/06/2014, Rv. 262605), nel cui ambito – pur con significative precisazioni che saranno riprese in seguito - si è riaffermata la natura giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca (le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.), il che consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se - per taluni aspetti - peggiorativa del trattamento giuridico della persona destinataria, rispetto al momento in cui costui avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» della ablazione patrimoniale. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che nel «nuovo» procedimento siano riesaminabili in rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (d.l. n.92 del 23.5.2008 che segna l'accrescimento dell'area della confiscabilità) ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che - con la legge n.646 - segna il momento della introduzione nel settore della prevenzione dello strumento della confisca. Tale è infatti il portato della ritenuta natura giuridica, che consente l'applicazione della disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma non pone limiti temporali di retroazione (se non quelli derivanti dalla logica probatoria, di cui si dirà). Tale è del resto la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza della legge n.646 del 1982, come ricordato dai giudici del merito (v. Sez. I n. 3833 del 24.11.1986, rv 174988) e come evidenziato in un significativo passaggio argomentativo da Corte Cost. - sent. n. 465 del 1993 - ove si afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale (all'epoca con il limite della coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era „storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima dell'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale).

Il terzo aspetto di fattibilità della rimozione dei precedenti giudicati favorevoli al C. e ai terzi, prima indicato sub c, è relativo alla - già segnalata nei giudizi di merito - ragione fondante la loro emissione. Si tratta, infatti, di decisioni che hanno evidenziato, all'epoca, non già ragioni ostative in fatto (essendo stata affermata la pericolosità a fini di prevenzione del C. P.) quanto l'esistenza di un limite normativo, rappresentato dal fatto che l'allora vigente art. 14 della legge n.55 del 1990 non includeva la rapina (reato abituale del proposto) tra i delitti-presupposto della confisca di prevenzione. In ciò effettivamente la rimozione del limite, venuta in esistenza nel 2008, consente di ritenere astrattamente possibile la trattazione di un nuovo procedimento, anche in virtù della sola modifica normativa, non essendo mai

intervenuta una preclusione valutativa sul fatto. La novella legislativa, in altri termini, ove la si colleghi alla natura giuridica di misura di sicurezza della confisca in esame, ha un effetto in tutto paragonabile alla rimozione di una condizione legale di procedibilità (v. art. 345 c.p.p., quanto al principio generale sotteso), il che consente la trattazione del nuovo procedimento, così come avvenuto in sede di merito. Può dunque, riassumendosi la trattazione del punto, affermarsi che : in sede di prevenzione patrimoniale, l'esistenza di decisioni reiettive della proposta di confisca emesse in riferimento ai contenuti dell'art. 14 della legge n.55 del 1990, allora vigente (nella parte in cui detta disposizione limitava la confiscabilità a talune ipotesi di pericolosità generica) non osta alla trattazione, in epoca successiva alla emanazione del d.l. n.92 del 2008, di un nuovo procedimento, nel cui ambito possono essere oggetto di confisca, in presenza dei relativi presupposti, i beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità relativamente a condotte di reato - come la rapina - in precedenza non ricomprese nell'area della confiscabilità per pericolosità generica.

Cass., Sez. I, n. 30139, ud. 27.2.2018, dep. 4.7.2018, n. 30139 conferma decreto 28.6.2017 C. App. Torino

Venendo, quindi, alla questione relativa alla natura afflittivo-sanzionatoria della confisca di prevenzione e al correlato divieto di retroattività delle disposizioni che la disciplinano, deve osservarsi che tale problematica ha trovato adeguata soluzione, integralmente condivisa da questo Collegio, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno riaffermato la natura giuridica di misura di sicurezza atipica di tale tipologia di confisca; ciò che all'evidenza consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2/02/2015, Rv. 262602; nella giurisprudenza successiva Sez. II, n. 28096 del 26/03/2015, dep. 2/07/2015, Rv. 264133). Nessun dubbio, pertanto, può ragionevolmente formularsi in circa il fatto che nel "nuovo" procedimento siano riesaminabili in rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che segna l'accrescimento dell'area della confiscabilità), ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che - con la L. n. 646 - segna il momento della introduzione nel settore della prevenzione dello strumento della confisca. Tale è infatti il portato della ritenuta natura giuridica della misura, che consente l'applicazione della disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, senza limiti temporali di retroazione. Questa è stata, del resto, la risposta giurisprudenziale offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza della L. n. 646 del 1982, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 465 del 1993, ove si è affermato che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale. Ne consegue, dunque, l'infondatezza della censura in questione, così come quella relativa alla asserita violazione della norma transitoria, ad essa strettamente correlata, tanto più che la presente procedura di prevenzione è stata instaurata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...con richiesta in data 23/06/2016, e dunque in epoca ben successiva all'entrata in vigore del cd. codice antimafia.

6.2 Rapporti tra confisca penale e confisca di prevenzione

Cass., Sez. I, n. 9449, ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, n. 9449: conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

La Corte di secondo grado ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'accusa - teso ad ottenere la confisca dei beni - per carenza di interesse, trattandosi di beni già oggetto di confisca in un primo procedimento penale, con il conseguente trasferimento coatto dei medesimi allo Stato. La difesa del ricorrente lamenta la carenza di potere ad emettere statuizioni, una volta dichiarata tale inammissibilità, posto che l'assenza di impugnazione ammissibile renderebbe estranea alla cognizione del giudice della impugnazione il punto. Tuttavia, va affermato che nel caso in esame la Corte di secondo grado ha agito nelle vesti di giudice della esecuzione, aspetto non considerato dai ricorrenti. In particolare, non è stato esaminato il punto nel merito ma si è esclusivamente "preso atto", in virtù del giudicato parziale, della impossibilità giuridica di disporre la restituzione al privato (disposta in primo grado) di beni che sono stati oggetto di una confisca emessa in sede penale e mai revocata. Ciò colloca il

provvedimento emesso dal giudice di secondo grado nella sfera dell'esecuzione, più che in quella della cognizione, essendo stata operata una mera ricognizione della identità dell'avente diritto alla restituzione. E' evidente che tale decisione non appare - peraltro - vincolante per le ulteriori iniziative che la parte privata potrebbe adottare in rapporto all'evidenziato contrasto tra giudicati in sede penale (una seconda decisione aveva respinto la richiesta di confisca dei medesimi beni). Come questa Corte ha avuto modo di affermare in altri arresti (v. in particolare Sez. I, n. 4196 del 9.1.2009, rv 242844), è infatti possibile rivolgere istanza di revoca del primo provvedimento di confisca, per fatti sopravvenuti, al giudice dell'esecuzione penale, unico soggetto cui spetta l'eventuale emissione di siffatto provvedimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6.3 Rapporti tra confisca di prevenzione e confisca amministrativa

Cass., Sez. V, n. 18180, ud. 19.1.2018, dep. 2.5.2018, n. 18810 conferma decreto 15.3.2017 C. App. Torino

Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella menzionata requisitoria scritta, con riferimento alle posizioni di V.V. e J.V. (quest'ultima proponente di due ricorsi, datati 29.3.2017 e 31.3.2017), il cui appello è stato dichiarato inammissibile, il dato oggettivo, riconosciuto dagli stessi ricorrenti, dell'intervenuta confisca amministrativa, con conseguente passaggio dei beni oggetto della misura di prevenzione al patrimonio del comune di (OMISSIS), rende il ricorso inammissibile, per carenza di interesse, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale avente ad oggetto i suddetti beni.

6.4 I presupposti della confisca in caso di pericolosità qualificata mafiosa

Cass., Sez. II, n. 18254, ud. 13.3.2018, dep. 26.4.2018, conferma decreto 12.10.2017 C. App. Torino

Va rilevato, in primo luogo, come la individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione può derivare o da elementi di fatto da cui desumere il fondato indizio di appartenenza del soggetto a sodalizi criminali riconducibili nel novero di cui quelli di cui all'art. 416bis cod. pen. ovvero, come nel caso di specie, da un accertamento giurisdizionale consacrato dalla res iudicata che dunque fa stato in ordine alla presenza del presupposto soggettivo dal quale scaturisce l'applicabilità delle misure di prevenzione tanto personali che, anche, reali. Sono altresì noti i tratti differenziali ma, al contempo, i connotati strutturali comuni tra la c.d. confisca "estesa" rispetto confisca di prevenzione, poiché entrambe trovano un indefettibile presupposto fattuale nella sproporzione tra valore dei beni di verosimile origine delittuosa e quelli di origine legittima del soggetto cui esse si riferiscono. In definitiva, entrambe le ipotesi di confisca sono riconducibili, dal punto di vista "esteriore" all'origine dell'accumulazione del patrimonio ad una qualità soggettiva (l'esistenza di una condanna per determinati delitti ovvero la qualità di indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso) generatrice di un meccanismo di illecito arricchimento. Nel quadro disegnato, anche di recente, dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., Corte Cost. n. 33 del 2018) e sovranazionale (cfr., la Direttiva 2014/42/UE) possono essere individuate due convergenti esigenze: che, per un verso, venga individuata una qualche condotta criminosa fonte di una illecita accumulazione di denaro o altri beni; per altro verso, che la derivazione dell'illecito arricchimento possa essere ricavata da tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, in particolare, finisce per assumere una pregnanza contenutistica determinante quella della incoerenza economica tra il valore di quei beni e il reddito legittimo della persona cui l'illecita condotta viene ad essere ascritta. La questione involge la portata e le implicazioni della sentenza n. 4880/2014 con cui le S.U. di questa Corte che, all'esito anche in tal caso di una ampia ricostruzione, ha concluso nel senso che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza per cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al

fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

6.5 La confisca nei confronti dei familiari del proposto

Cass., Sez. I, n. 39599, ud. 14.6.2018, dep. 3.9.2018, conferma decreto 18.5.2017 C. App. Torino

Per quanto concerne la possibilità di disporre la confisca dei beni nei confronti dei più stretti familiari del proposto, deve ricordarsi che la giurisprudenza è da sempre orientata nel ritenere giustificata, in forza del rapporto di coniugio e di filiazione, la presunzione d'intestazione fittizia (da ultimo Sez. I, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 dep. 2016, Rv. 266247, secondo la quale «In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»; in precedenza, già Sez. II, Sentenza n. 4916 del 05/12/1996 dep. 1997, Rv. 207118).

6.6 Terzo intestatario di beni e onere della prova

Cass., Sez. VI, n. 6493, ud. 11.10.2017, dep. 9.2.2018, n. 6493: conferma decreto 14.12.2016 C. App. Torino

In giurisprudenza, è consolidato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto (fra le altre, Sez. I, n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270974). Nel caso di specie, la Corte di appello ha indicato con chiarezza e puntualità gli elementi in base ai quali l'immobile sottoposto al potere ablatorio debba essere considerato solo formalmente intestato a I.S.; ha spiegato perchè quell'immobile non potè essere acquistato dalla ricorrente, perchè non sarebbe logico ritenere che la I., che aveva domicilio in un campo nomadi, dovesse acquistare un immobile per poi lasciarlo gratuitamente nella disponibilità di altri soggetti, seppure per mere ragioni di solidarietà familiare. In tale contesto, la ricorrente non ha allegato nulla, nessuna circostanza di fatto, pur in astratto idonea a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, nessun elemento da cui anche solo ipotizzare l'effettività dell'acquisto dei quell'abitazione, essendosi limitata, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, a fare riferimento in modo assertivo alla possibilità che quel bene potesse essere stato acquistato con risorse derivanti da redditi non dichiarati, della cui esistenza nessun elemento è stato anche solo fornito.

6.7 Revoca del provvedimento di confisca

Cass., Sez. V, n. 3031, ud. 30.11.2017, dep. 23.1.2018, n. 3031: conferma decreto 8.2.2017 C. App. Torino

Presupposti della revoca

Va premesso che nella fattispecie in esame si verte in un'ipotesi di richiesta di revoca del provvedimento di confisca definitivo, per il quale, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e nel

provvedimento di questa Corte del 15.7.2016, in relazione alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, trovano applicazione le disposizioni ed i presupposti di cui al previgente L. n. 1423 del 1956, art. 7 (e non già il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28), riguardando l'impugnazione una confisca di prevenzione disposta anteriormente al 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011). Invero, il provvedimento di confisca è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorchè sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettive il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006).

Revoca per difetto genetico

Tanto premesso, il dato, da cui occorre necessariamente prendere le mosse per corretta impostazione della vicenda, è che la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione di misure di prevenzione, che abbiano acquisito la forza di cosa giudicata costituisce misura straordinaria, che postula l'emergere di una prova nuova e sconosciuta nel corso del procedimento di prevenzione, suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. La revoca della confisca definitiva di prevenzione, sebbene si muova nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna (Sez. 5, n. 3943 del 15/01/2016), implica, comunque, che la prova nuova che consente appunto la revoca, sul piano fattuale si presenti, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. II, n. 41507 del 24/09/2013, Rv. 257334) e su quello processuale, in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata si intenda solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. II, n. 11818 del 07/12/2012, Rv. 255530; Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015).

La "prova nuova"

Sulla base dei suddetti principi, non si ritiene che il tema di novità posto a fondamento della revoca - circa la disponibilità da parte della ricorrente di una cospicua somma di denaro proveniente dal nonno danaroso (R.F.) - implichi una "prova nuova" costituenda (quanto alle prove testimoniali da assumere nel contraddittorio, ovvero alle acquisizioni bancarie), ovvero costituita (quanto alle s.i.t.), nel senso sopra precisato, essendo essa deducibile ne corso della procedura di prevenzione, ma non dedotta dalla ricorrente. L'indicazione della Corte territoriale circa la ricorrenza di un elemento di novità nell'esistenza del "nonno danaroso" della L. che avrebbe acquistato l'immobile a l'epoca dei fatti, più correttamente deve intendersi come indicazione dell'esistenza di una nuova mera prospettazione difensiva, non potendo assurgere essa al rango di "prova nuova" nel senso sopra indicato, come poi nella sostanza ritenuto nello stesso provvedimento impugnato. Infatti, laddove è stato messo in risalto che le istanze istruttorie sono inammissibili - essendo inspiegabile come la L. abbia taciuto un elemento di tale rilevanza in tutto il corso della procedura, sostenendo, invece, la legittimità della somme impiegate, siccome provento di attività lavorativa - deve intendersi che la prova richiesta è stata ritenuta non "nuova". Alla stregua di tali precisazioni, pertanto, la valutazione della Corte territoriale - che ha ritenuto ci non escutere i testi R., S., M. e T. - si presenta -immune da censure, anche in relazione, comunque, all'aspetto dell'assenza del carattere di decisività, ove volesse per un momento intendersi la prova testimoniale richiesta come prova nuova. Invero, allorchè tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costruito accusatorio, situazione questa all'evidenza ritenuta non ricorrente nella fattispecie. Per le ragioni esposte, pertanto, il primo motivo di entrambi i ricorsi proposti è manifestamente infondato.

Sulla nozione di prova decisiva

Invero, relativamente alla revoca della confisca di prevenzione devono ritenersi ricorrenti i limiti propri della ricorribilità di tutti i provvedimenti in materia di prevenzione, ricorribilità che, quando ha ad

oggetto la motivazione del provvedimento, risulta ammissibile solo quando il vizio motivazionale sia di tale patologia da trasmodare nell'apparenza o nella mancanza fisica della motivazione stessa. Tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame, avendo il provvedimento impugnato, con esauriente argomentazione, dato conto della sostanziale irrilevanza della prova in questione. Peraltro, in tema di revisione, come nella revoca, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta (Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007).

6.8 La “nuova domanda” di confisca

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

La conclusione, positiva, da fornirsi a tale quesito, deriva essenzialmente da tre considerazioni in fatto e in diritto che riguardano rispettivamente : a) la natura della nuova domanda; b) la natura giuridica della confisca di prevenzione; c) il motivo posto a base delle precedenti decisioni reiettive della confisca. Quanto al punto sub a), va detto che la nuova domanda di confisca (quella del 27.12.2013) è da ritenersi introduttiva di un nuovo ed autonomo procedimento, regolato dalle disposizioni vigenti alla data del suo deposito (d. lgs. n.159/2011), non essendo condivisibile la sua qualificazione in termini di 'prosecuzione' dei giudizi definiti, proposta dalla difesa. La sua assimilazione ad una richiesta di revoca delle statuizioni reiettive definitive muove da un presupposto erroneo, atteso che l'istituto della revoca ex tunc (secondo le indicazioni derivanti da Sez. Un.1998, rv. 210041....) copre l'area della possibile rivalutazione, su domanda del sottoposto e per fatti sopravvenuti, dei contenuti di merito della prima decisione applicativa della misura, lì dove l'intervento dell'autorità proponente può essere peggiorativo, ma in mera chiave di aggravamento della misura già applicata (ai sensi del previgente art. 7 l.n.1423 del 1956, attuale art. 11 d.lgs. n.159). Da ciò deriva che nell'ipotesi di provvedimento reiettivo della proposta applicativa della misura di prevenzione, una nuova «azione» dell'autorità proponente non è mai qualificabile in termini di revoca (o di revocazione) della statuizione definitiva, ma segna l'apertura di una «nuova» procedura, i cui assetti regolativi, in diritto, non possono che derivare dalle disposizioni vigenti al momento della domanda. Ovviamente, ciò lascia impregiudicata la possibilità di utilizzare, a fini della decisione, aspetti istruttori o conoscitivi emersi nei procedimenti già definiti, se ed in quanto sugli stessi sia garantito appieno il contraddittorio nell'ambito del «nuovo» procedimento. Ciò esclude, in radice, la fondatezza della tesi difensiva che, ipotizzando come introdotta la mera «prosecuzione» del procedimento già definito - e basandosi sul testo dell'art. 117 co.1 d.lgs. n.159 che ricade, tra l'altro, sul diverso istituto della revocazione in bonam-, condurrebbe alla impossibilità di dare applicazione al novum normativo prima descritto.

6.9 La confisca nei confronti del soggetto deceduto

Cass., Sez. V, n. 9411, ud. 14.2.2018, dep. 1.3.2018, n. 9411: conferma decreto 2.3.2017 C. App. Torino

La Corte territoriale, infatti, non aveva omissis di motivare il proprio percorso argomentativo (in modo autonomo, seppure non dissimile dal discorso giustificativo del primo giudice), nè aveva speso una motivazione meramente apparente, nè sul giudizio di pericolosità del P., nè sulla riconducibilità dei beni sottoposti a vincolo alla sua attività illecita, posto che:

- il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 3 consente che si instauri un procedimento di prevenzione patrimoniale anche nel caso in cui il soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta sia già deceduto; in tal caso, come era avvenuto nell'odierna fattispecie, la richiesta di applicazione della misura può essere proposta nei riguardi dei suoi successori a titolo universale;

- è legittima la confisca disposta a carico degli eredi di un soggetto deceduto la cui pericolosità sia accertata in via incidentale dopo la morte posto che tale accertamento non determina alcuna violazione del diritto di difesa, dato che ai successori sono assicurate tutte le facoltà ed i mezzi necessari per contestare tale valutazione di pericolosità (da ultimo: Sez. 6, n. 31504 del 24/05/2017, Rv. 270854);

- gli elementi di fatto da cui si era dedotto la pericolosità sociale del prevenuto (generica: dovendosi ritenere che il medesimo vivesse abitualmente, seppure in parte, dei proventi delle attività delittuose commesse) erano i seguenti:
- l'ingentissima quantità di valori, denaro contante ed oggetti di oreficeria, rinvenuti nella sua abitazione;
- le particolari modalità di custodia dei medesimi;
- l'assenza di ogni documentazione contabile o di altra natura (se non le mere affermazioni dei congiunti e le foto prive di data certa) giustificativa del loro acquisto;
- le dichiarazioni del socio in affari, A.M., che aveva riferito come, dal 2011, i due svolgessero, continuativamente, l'attività di ricettatori di oggetti di oreficeria; e a tal proposito si ricorda che, in tema di procedimento di prevenzione, non è necessaria l'assunzione delle prove dichiarative in contraddittorio tra le parti, essendo sufficiente che al proposto sia consentito, mediante l'esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il diritto di controdedurre (Sez. 6, n. 40552 del 19/07/2017, Rv. 271055);
- le emergenze di un'ulteriore indagine del 2002, nella quale era emerso che P. svolgesse già la medesima attività illecita.

6.10 Questione di legittimità costituzionale nella prospettiva della confisca

Cass., Sez. II, n. 14878, ud. 7.3.2018, dep. 4.4.2018, conferma decreto 18.10.2017 C. App. Torino

...la medesima questione era stata dedotta davanti alla Corte Territoriale la quale l'aveva disattesa rilevando che, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, la suddetta norma non poteva affatto ritenersi generica e indeterminata proprio perchè la confisca può essere disposta solo sulla base di idonei elementi di fatto e, quindi, non su sospetti sicchè il cittadino può "agevolmente regolare ex ante la propria condotta (astenedosi in particolare dal commettere abitualmente delitti produttivi di reddito e sostentarsi coi relativi proventi) in modo da non incorrere nell'irrogazione di misure di prevenzione" (pag. 11 decreto impugnato). Sulla base di tale premessa in diritto, la Corte Territoriale (pag. 13 ss) dopo avere riportato il curriculum vitae del S. - rilevava che il suddetto proposto, fin da quando era minorenne, aveva intrapreso una lunga carriera criminale costellata da ordini di custodia cautelare in carcere e da sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, solo grazie alla quale poteva condurre un alto tenore di vita, atteso che i redditi provenienti da attività lecite erano, in pratica, irrilevanti. Ed è stato proprio sulla base di tale univoco quadro probatorio che la Corte ha confermato il decreto di confisca emesso dal Tribunale. Sul punto, la difesa, in questa sede, non ha ritenuto di dedurre alcuna censura rendendo, quindi, irrevocabile quella parte del decreto con la quale la Corte Territoriale ha motivato sulla pericolosità sociale del ricorrente e sulla circostanza che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose. E' ovvio, infatti, che la suddetta decisione potrebbe rimanere travolta solo ove, nel presente giudizio, fosse accolta l'eccezione del ne bis in idem e, quindi, solo per una ragione processuale ma non sostanziale e, quindi, non sotto il profilo dedotto con la questione di legittimità costituzionale. E' del tutto evidente, quindi, che la questione di legittimità costituzionale è non solo irrilevante ma anche infondata proprio perchè la confisca è stata disposta sulla base di un inequivoco e convergente quadro probatorio sul quale la difesa nulla ha ritenuto di eccepire in questo grado di giudizio.

7 Profili Procedurali

7.1 Rispetto del termine per provvedere

Cass., Sez. II, ud. 17.4.2018, dep. 20.7.2018, n. 34264 conferma decreto 6/2015 C. App. Torino

Relativamente alla eccezione di nullità del decreto per mancato rispetto del termine perentorio di anni uno e mesi sei entro il quale la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere, si deve rilevare come "in

tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'annullamento con rinvio del decreto di conferma della confisca non rileva ai fini del rispetto del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159" (Sez.6, Sentenza n. 46500 del 19/09/2017, Rv.271384); nella motivazione della citata sentenza, che questo Collegio condivide, si precisa che "in nessun caso può fondatamente intendersi il testo normativo nel senso che la Corte d'appello debba adottare un provvedimento in grado di resistere all'eventuale ricorso per cassazione, non solo - si ripete - per l'indubbia estraneità di tale ipotesi al dato obiettivo, ma anche per la palese irragionevolezza di siffatta esegesi, che, in contrasto altresì con parametri costituzionali di agevole identificazione, per un verso, verrebbe a far dipendere il decorso del termine indicato - che, per la sua ricordata funzione acceleratoria, non può che essere ancorato a dati certi - anche da un evento del tutto ipotetico, quale la determinazione dell'avente diritto ad esercitare la facoltà d'impugnazione di cui è titolare; per altro verso, finirebbe irragionevolmente, di fatto, a prevedere ex lege la sistematica caducazione del decreto originario, ove la fase di legittimità si concluda con l'annullamento, in ragione dei tempi tecnici necessari per la celebrazione del giudizio di rinvio."

7.2 Rispetto del principio del contraddittorio

Cass., Sez. I, n. 16369, ud. 18.1.2018, dep. 12.4.2018, conferma decreto 12.4.2017 C. App. Torino

Quanto alla lamentata violazione del principio secondo cui nel procedimento di prevenzione deve essere garantito all'interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata ex officio dall'autorità giudiziaria il ricorso invoca i principi della sentenza Drassich impropriamente. E ciò per la ragione, giustamente rilevata dalla Corte di appello ed assorbente rispetto all'ulteriore garanzia relativa al contenuto informativo - sia circa il tipo di pericolosità indicata in quella comune sia circa il tipo di misura - dell'avviso di fissazione dell'udienza, che tali principi non sono applicabili quando, come nella specie, la diversa qualificazione giuridica sia fatta da un provvedimento impugnabile (si veda sul punto Sez. II, n. 12612 del 04/03/2015 - dep. 25/03/2015, Rv. 262778, secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al contraddittorio è assicurato anche quando il giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione: fattispecie nella quale il giudice di appello riqualificava l'originaria imputazione ex D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11 nel reato di cui all'art. 515 c.p.).

Cass., Sez. I, n. 16369., ud. 18.1.2018, dep. 12.4.2018, n. 16369: conferma decreto 12.4.2017 C. App. Torino

La Corte a qua ha riconosciuto che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata con decreto del 17/05/12 doveva considerarsi perentoria al momento della deliberazione del decreto gravato, ma ha ritenuto: - che legittimamente il Tribunale aveva applicato la misura di prevenzione personale avendo diversamente qualificato - come nuova richiesta di misura - la richiesta di aggravamento della misura preventiva di cui si è detto; - che le censure circa l'adozione a sorpresa di tale provvedimento, in violazione del principio del contraddittorio, da garantire come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente citata, sono infondate, sia perchè la diversa qualificazione è stata compiuta dal Tribunale, per cui il proposto aveva la possibilità di rappresentare le sue ragioni, di legittimità e di merito, dinanzi alla Corte di appello, sia perchè nell'avviso di fissazione dell'udienza dell'11 gennaio 2017 innanzi al Tribunale erano indicati i presupposti per l'irrogazione della misura; - che le condizioni per l'applicazione della disposta misura erano da confermare, pur con gli adattamenti, quanto alle prescrizioni, di cui sopra si è detto, conseguenti ai rilievi fatti dalla Cedu con la nota sentenza De Tommaso contro Italia del 23/02/2017.

7.3- L'acquisizione d'ufficio di atti da parte della Corte d'appello

Cass., Sez. I, n.37026, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018, conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

Non ha pregio nemmeno la deduzione relativa alla pretesa violazione del contraddittorio a ragione dell'avvenuta acquisizione d'ufficio da parte della Corte di appello del certificato del casellario giudiziale: emerge dagli atti che non soltanto il documento è stato sottoposto alla disamina delle parti in udienza, ma che anche lo stesso interessato ha potuto prenderne contezza e confermare che riguardava la sua persona. Inoltre, allo stato delle disposizioni vigenti, la regolamentazione del rapporto processuale di prevenzione, pur con i necessari adattamenti, condizionati dall'assunzione di una decisione giudiziale non preceduta da un accertamento irrevocabile di responsabilità penale, viene mutuata da quella del processo di esecuzione: rileva in particolare che [l'art. 666 c.p.p.](#), comma 5, conferisca al giudice la facoltà di "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno", con ciò alludendo alle autorità pubbliche, l'accesso alle quali per la parte privata è ritenuto eccessivamente gravoso, se non precluso, mentre "se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio". La Corte di appello ha quindi esercitato facoltà che le sono attribuite per legge ed il proposto è stato posto nelle condizioni di controdedurre e di dimostrare, producendo le copie delle sentenze, che i fatti in esse giudicati assumevano rilievo trascurabile per l'oggetto, le modalità o le utilità ricavatine, ed erano privi di significato ai fini del giudizio di pericolosità, attività deduttiva e dimostrativa che non risulta esercitata.

7.4 La valutazione delle allegazioni difensive

Cass., Sez. I, n. 37026, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018, conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

La Corte di appello non ha mancato di sottoporre al proprio vaglio critico anche la deduzione dell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente alle dipendenze di congiunti e conoscenti, che le avrebbero erogato compensi in denaro e rimborsi spese, ma ha correttamente rilevato che i pretesi rapporti lavorativi si erano svolti in modo irregolare con elusione degli obblighi contributivi e fiscali imposti per legge e comunque non erano stati sufficientemente dimostrati, posto che le dichiarazioni rilasciate dai familiari, peraltro dal contenuto vago e generico, erano provenienti da soggetti a lei legati da vincoli familiari, uno dei quali, la cognata S., anche sua complice nella rapina del (OMISSIS), mentre il fratello A.R. è coindagato nel procedimento per i furti del 2014. Ed anche la sua assunzione quale addetta alle pulizie è stata apprezzata quale evenienza recente, verificatasi soltanto nel maggio 2017, tale da non contraddire la sua dedizione al crimine, dal quale ha tratto almeno in parte i mezzi di sostentamento...Il decreto in contestazione supera ogni censura anche laddove ha confermato la confisca dei beni intestati alla A. Ha ritenuto insufficiente la produzione documentale delle difese, attestante la percezione di redditi leciti, erogazioni gratuite provenienti dai familiari e contribuzioni assistenziali perchè di importo tale da non consentire nemmeno la sopravvivenza e tanto meno da giustificare gli acquisti effettuati da parte di soggetti formalmente privi di un'occupazione, di emolumenti legali diversi dalla pensione di invalidità dello J. e comunque beneficiari di sussidi erogati da enti pubblici. Ha quindi considerato non probanti perchè inattendibili le mere dichiarazioni scritte dei congiunti della A., alcuni persino correi, nei termini già esposti, tali da non autorizzare nemmeno di assumerne le testimonianze perchè non in grado di superare i profili di inaffidabilità evidenziati. Nè in tal senso si è ritenuto che la documentazione afferente le attività economiche di parenti, pretesi datori di lavoro, possa apportare elementi di conoscenza tali da risolvere l'inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni dei terzi, perchè nulla può rappresentare sull'effettiva prestazione di lavoro subordinato retribuito da parte della ricorrente. Ed anche l'annotazione in un libretto delle regalie ricevute da parenti ed amici in occasione delle nozze o della nascita dei figli è stata apprezzata nella sua consistenza materiale di appunto manoscritto dalla stessa A. e quindi privo di qualsiasi oggettività anche in riferimento alla data della sua redazione, che non può escludersi sia stata successiva al provvedimento di

sequestro; oltre a tali rilievi il Tribunale aveva già osservato come fosse inverosimile che tali liberalità, anche se ritenute reali nell'importo risultante dal libretto, fossero state preservate integre nel tempo e non destinate a sopperire alle esigenze familiari di mantenimento e cura dei proposti e dei tre figli.

7.5 Competenza territoriale

Cass., Sez. I, n. 24842, ud. 9.5/2018, dep. 1.6.2018, n. 24842 annulla decreto 11.5.2017 C. App. Torino

Posto che l'attribuzione della competenza si riferisce alla dimora della persona proposta, ai fini della determinazione del contenuto concettuale della nozione di "dimora" è stato pressochè costantemente ritenuto che occorre avere riguardo ai presupposti e agli scopi del [D.Lgs. n. 159 del 2011](#) (già [L. n. 1423 del 1956](#)), che, così come già in ordine alla [L. n. 575 del 1965](#), sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto e al luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Sicchè per "dimora" deve intendersi, ai fini della prevenzione il luogo in cui il soggetto proposto ha tenuto comportamenti sintomatici di tale sua pericolosità, traendo vantaggi per la propria attività. Non avendo, pertanto, rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, non assumono pregio nè le risultanze anagrafiche nè la considerazione del luogo ove la persona vive abitualmente, bensì lo spazio geografico ambientale nel quale il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, idonei, come si premetteva, a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. Il riferimento del legislatore al concetto di dimora va inteso rimarcando la realtà ed effettività del rapporto del soggetto proposto con il territorio, anche prescindendo dalle risultanze anagrafiche e tenuto conto delle finalità della legge che, all'evidenza, rinviano all'esigenza di prevenzione di manifestazioni di pericolosità del proposto nel contesto territoriale al quale la pericolosità è legata e nel quale trova alimento e potenziamento. Sicchè si è affermato che la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità (Sez. U, n. 18/1996, Rv. 205259). Nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza si determina in base al luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza. Nel caso in cui la pericolosità sociale del proposto si sia manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione a un sodalizio criminale l'identificazione della nozione di "dimora" non può che essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio criminale di riferimento e non può che condurre a ritenere prevalente (per tutti i soggetti indiziati di appartenenza al sodalizio) il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento, facente capo a un unico centro organizzativo e decisionale, luogo nel quale si radica la competenza, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione. Il procedimento di prevenzione nei confronti dei soggetti che partecipano a un'associazione prescinde, quindi, dalle risultanze anagrafiche e sottintende, invece, un giudizio di pericolosità del soggetto con stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata l'esecuzione dell'attività illegale esplicata (Sez. I, n. 23407 del 24/03/2015, Rv. 263964; Sez. I, n. 51076 del 04/04/2014, Rv. 261601; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260245).

Cass., Sez. I, n. 9449, ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

*Al secondo motivo è stata riproposta la questione di competenza "funzionale" del Tribunale di Torino. Il motivo è infondato. Il ricorrente introduce nella doglianza aspetti di merito pieno (la pretesa estraneità del S. al contesto associativo di stampo mafioso) che, al di là della fondatezza o meno, non rilevano in sede di esame delle questioni di competenza, atteso che - per teoria generale - la competenza si radica sulla prospettazione contenuta nell'atto di accusa, salva l'ipotesi di incoerenza di tale atto, rispetto alla base fattuale offerta, rilevabile *ictu oculi* (v., in tema di prevenzione, Sez. I, n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972). Nel caso in esame la proposta attrae le manifestazioni di pericolosità del S. come "funzionali" a portare vantaggio all'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Torino. Ciò determina, coerentemente, l'attrazione della competenza prevenzionale presso tale sede giudiziaria (essendo*

incontestato trattarsi del luogo ove l'associazione ha mantenuto il proprio centro organizzativo e decisionale, v. sul tema Sez. I, n. 51076 del 4.4.2014, rv 261601) a nulla rilevando che le singole frazioni di condotta siano state poste in essere in luogo diverso. Peraltro, come è noto, il giudizio di prevenzione ha una base fattuale meno tipizzata rispetto al giudizio penale (non trattandosi di giudizio sul fatto specifico ma sulla complessiva condizione vissuta dal soggetto), ferma restando la necessaria individuazione preliminare di condotte concretamente idonee ad orientare la prognosi di pericolosità e, pertanto, a nulla rileva il fatto che in sede penale le condotte tipiche enucleate a carico del S. siano state rimesse a diversa autorità giudiziaria. La sede prevenzionale ha regole sue proprie in punto di competenza che giustificano ampiamente la diversità dell'attribuzione.

7.6 La preclusione processuale nel procedimento di prevenzione

Cass. Sez. I, n. 13375, 22.3.2018 conferma parz. decreto 66/2015 C. App. Torino

Va premesso che in sede di prevenzione - pur avendo il provvedimento di merito che definisce il grado di giudizio, pacificamente, natura di sentenza (v. Sez. Un. n. 600 del 29.10.2009, dep. 2010, rv 245174), in quanto incidente su diritti soggettivi con aspirazione di definitività- la tradizionale nozione di «giudicato» subisce degli adattamenti correlati al particolare oggetto del giudizio, rappresentato dalla ricostruzione della 'condizione' di pericolosità del proposto (con aderenza alle classificazioni tipizzate a tal fine dal legislatore) e dall'analisi dei profili patrimoniali correlati a tale primario accertamento. Trattandosi di una valutazione composita dell'agire di un soggetto - e non della verifica compiuta della singola condotta - si ritiene, a partire da Sez. Un. n.18 del 1996, che in sede di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In particolare, si è ritenuto - in passato - non di ostacolo all'apertura di un nuovo procedimento di prevenzione a carattere patrimoniale l'esistenza di un giudicato favorevole ai potenziali destinatari della confisca, pur in assenza di nuovi elementi di fatto, lì dove il motivo della prima decisione sia di «natura formale». Così Sez. Un. n.36 del 13.12.2000, dep. 2001, dopo aver premesso che la decisione emessa in sede di prevenzione risulta sempre modificabile e rivedibile in rapporto alla sopravvenienza di 'nuovi' elementi, intendendo per tali anche quelli esistenti ma non valutati nel precedente procedimento, espressamente afferma che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca: è, quindi, legittima - in costanza di misura di prevenzione personale - l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni. Tutto ciò premesso, va anche detto che il tema essenziale dell'odierno giudizio non è, peraltro, rappresentato dalla (pacifica) rivedibilità in peius di una decisione definitiva (in tema di pericolosità o di confiscabilità) per la sopravvenienza di elementi di fatto non oggetto di valutazione nel procedimento definito (da ultimo, sempre Sez. Un. n. 600 del 2010), quanto quello dalla capacità di incidenza, sulle precedenti decisioni reiettive definitive, di una modifica del quadro legislativo in chiave ampliativa della possibilità giuridica di procedere a confisca (novum normativo sfavorevole). Questo è infatti ciò che si è verificato con l'abrogazione dell'art. 14 della legge n.55 del 1990, apportata dal d.l. n.92 del 23.5.2008, con effetto di riespansione della disciplina ancor più risalente, come affermato, in chiave interpretativa da Sez. Un. C. 2010 (secondo cui il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento). Dunque in epoca posteriore alla conclusione delle procedure patrimoniali intentate nei confronti di C. P. è sopravvenuta (nel 2008, con scelta confermata nel 2011, in sede di emanazione del d.lgs. n.159) una disposizione legislativa tesa ad ampliare l'area della confiscabilità derivante da «pericolosità generica», con avvenuta abrogazione della norma regolatrice vigente all'epoca della trattazione delle procedure originarie (norma che aveva influito in modo decisivo

sul diniego delle proposte), ed il reale tema della decisione è dunque rappresentato dalla possibilità o meno di applicazione - nell'odierno procedimento promosso nel 2013-, di detta disciplina ampliativa .

7.7 La valutazione in tema di *ne bis in idem*.

Cass., Sez. II, n. 14878, ud. 7.3.2018, dep. 4.4.2018, conferma decreto 18.10.2017 C. App. Torino

La censura è manifestamente infondata. Questo Collegio condivide i principi di diritto illustrati ed invocati dalla difesa dei ricorrenti in ordine al ne bis in idem. Tuttavia, i suddetti principi non sono applicabili alla fattispecie in esame per la semplice ed assorbente ragione che la posizione giuridica che i ricorrenti assunsero nel procedimento di prevenzione n. 82/2014 era quella di terzi fittizi proprietari dei beni confiscati, rivestendo il ruolo giuridico di proposta, S.G. - madre del ricorrente S. - che, secondo l'ipotesi accusatoria, era, in realtà, la vera proprietaria. Nel procedimento odierno, invece, il S. ricopre la veste formale di proposto, nel mentre la C. è terza intestataria fittizia di un bene, in realtà, di proprietà del marito S.. Ora, è appena il caso di rilevare che, alla suddetta diversa posizione processuale, corrisponde una fondamentale diversa posizione di diritto sostanziale che refluisce, ovviamente, anche sul piano del diritto processuale e, cioè, su quello della prova. Ed infatti, l'onere probatorio che incombe al P.m. nei confronti del proposto e del terzo intestatario fittizio è completamente diverso. Nei confronti del primo - ove la confisca, come nel caso di specie, sia richiesta ex combinato disposto dell'art. 1, lett. a) b), art. 4, lett. c) e art. 16, lett. a) deve provare i requisiti di diritto sostanziale ossia gli elementi di fatto in base ai quali deve ritenersi che il proposto sia pericoloso socialmente e viva con i proventi dell'attività delittuosa alla quale è dedito. A sua volta, il proposto, ha, ove lo ritenga, un semplice onere di allegazione e/o di prova contraria su quelle prodotte dalla Pubblica accusa. Nei confronti dell'intestatario fittizio, il Pubblico Ministero deve, invece, solo provare, anche attraverso presunzioni, che il terzo è intestatario fittizio del bene di cui ha chiesto la confisca nei confronti del proposto. A sua volta, il terzo che intenda contestare la richiesta del Pubblico Ministero ha un onere di allegazione e/o prova limitato a questo singolo aspetto: deve cioè allegare e/o provare di essere il reale ed effettivo proprietario del bene, rimanendo, quindi, del tutto estraneo ed indifferente agli eventuali oneri di allegazione che incombono al proposto. Infatti, una volta che o il Pubblico Ministero non riesca a provare l'intestazione fittizia o il terzo provi di essere l'effettivo proprietario, al Tribunale non resta altra alternativa che respingere la domanda del Pubblico Ministero e restituire il bene al terzo, restando irrilevante la problematica della confisca riguardante il proposto. Ciò è tanto vero che, se anche in ipotesi, il tribunale ritenesse di avere raggiunto la prova che il terzo, benchè proprietario effettivo, sia un soggetto pericoloso socialmente che vive con i proventi dell'attività delittuosa alla quale è dedito, non potrebbe mai disporre la confisca nei suoi confronti come proposto, perchè incorrerebbe sicuramente nel vizio di cui all'art. 521 c.p.p.(correlazione fra contestazione e pronuncia) pacificamente applicabile anche al procedimento di prevenzione (ex plurimis Cass. 28638/2008 rv. 240611). Nello stesso vizio incorrerebbe ove, contestato ad un terzo di essere intestatario fittizio di un bene appartenente ad un proposto (Tizio), il Tribunale ritenesse di confiscare quel bene perchè appartenente ad un altro proposto (Caio). Ed è proprio a tutela del diritto di difesa, quindi, che, correttamente, nei confronti dei ricorrenti, è stato iniziato un altro procedimento nel quale il S. ha assunto la veste di proposto e la C. la veste di terza intestataria fittizia di un bene di proprietà del marito (e non della suocera S.G.), procedimento nel quale entrambi hanno avuto la possibilità di difendersi ampiamente. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, nel procedimento in esame, non vi sia stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.

Cass., Sez. 6, n. 34873, ud. 14.6.2018, dep. 23.7.2018, conferma decreto 24/2017 C. App. Torino

Motivo comune ai ricorrenti è l'eccepta violazione del divieto di bis in idem sia in relazione alla confisca che al giudizio di pericolosità per violazione del giudicato, favorevole ai propositi, costituito dal provvedimento conclusivo del precedente procedimento di prevenzione del 2008 in mancanza di elementi nuovi. E' pacifico che il principio del "ne bis in idem" sia applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la

rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi (Sezioni Unite n. 600 del 24/10/2009, Rv. 245176; Sez. I, n. 47233 del 15/07/2016, rv. 268175) ed a tali principi i giudici si sono attenuti. Precisato che i ricorrenti non contestano nel merito la decisione sulla confisca, ma pongono solo una questione processuale, si osserva che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso l'effetto preclusivo del giudicato, formatosi con i decreti del Tribunale di Torino del 6 marzo 2008 e della Corte di appello del 7 luglio 2008, in quanto nel precedente procedimento di prevenzione il Tribunale aveva revocato il sequestro anticipato dei beni in ragione della normativa all'epoca vigente e dell'interpretazione, che ne aveva dato questa Corte in alcune pronunce, prodotte nel procedimento dalle difese dei propositi, secondo la quale l'art. 14 I. n. 55/90 limitava la possibilità di applicazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca (di cui alla legge n.575 del 1965, come modificata dalla legge n.646 del 1982) ai soggetti ritenuti portatori della cd. pericolosità generica, nel senso che i provvedimenti patrimoniali potevano essere emessi solo quando l'attività delittuosa da cui derivavano i proventi fosse una di quelle previste dagli articoli 629,630, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale ovvero quella di contrabbando. Non rientrando i delitti di furto, ricettazione e rapina, ascritti ai propositi, tra quelli tassativamente previsti dalla legge come reati presupposto della confisca, il Tribunale aveva revocato il sequestro anticipato, ritenendo la confisca inibita dal limite normativo. La Corte di appello ha quindi, evidenziato che la revoca del sequestro fu disposta per ragioni giuridiche, ritenute ostative alla pronuncia, e non per ragioni di merito, cosicché non vi era stata una valutazione negativa, preclusiva del nuovo giudizio, in quanto nel precedente procedimento non erano stati oggetto di valutazione e di apprezzamento gli elementi di fatto, posti a fondamento della domanda di applicazione della misura patrimoniale, né il Tribunale aveva svolto alcuna verifica sull'esistenza dei presupposti della confisca, essendosi limitato ad attribuire rilievo alle ingenti disponibilità dei propositi per la ricaduta di tale elemento sul giudizio di pericolosità degli stessi, gravati esclusivamente da precedenti per reati contro il patrimonio.

Quindi, non solo non era preclusa la rivalutazione degli stessi elementi prodotti nel precedente procedimento, ma era valutabile anche l'elemento nuovo prodotto, costituito dalla consulenza contabile disposta dal P.m. nel presente giudizio, dunque, non prodotta in precedenza né esaminata e, pertanto, correttamente ritenuta elemento nuovo, a nulla rilevando che i dati esaminati dal consulente tecnico fossero già disponibili nel precedente giudizio, in quanto, a differenza della prospettazione difensiva, non si trattava di un riesame tecnico né di una diversa valutazione di dati acquisiti e già esaminati. La difesa dei ricorrenti interpreta erroneamente i principi affermati da questa Corte in un caso del tutto diverso, nel quale la Corte di appello aveva ribaltato la decisione di primo grado (di inammissibilità e non di rigetto), ritenendo quale elemento nuovo l'esame di una perizia, disposta dal Tribunale, ma non utilizzata nel giudizio di primo grado. In presenza di tale situazione la Corte ha affermato che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento (Sez. II, n. 25577 del 14/05/2009, Rv. 244152), in quanto tali prove si risolvono in una mera modalità ricostruttiva dei dati già vagliati dal giudice, in violazione del principio di improponibilità di ulteriori prospettazioni di situazioni già contestate, dovendo intendersi per prove nuove, quelle che portano alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi che consentano al giudice valutazioni affatto diverse (Sez. I, n. 36224 del 22/09/2010, Rv. 248296).

Ma, quand'anche si volesse espungere tale elemento dalla base valutativa, dovrebbe comunque, ritenersi insussistente la preclusione derivante dal precedente giudicato relativamente alla confisca, che va ricordato non era stata disposta nel precedente giudizio di prevenzione per il limite normativo, ritenuto ostativo. La mancanza di un provvedimento di rigetto per motivi di merito rende la valutazione della Corte di appello corretta e conforme ai principi affermati da questa Corte, che già in una pronuncia risalente aveva escluso l'efficacia preclusiva di un giudicato negativo sulla confisca, anche in assenza di elementi nuovi, laddove il motivo della decisione è di natura formale (Sez. Un. n.36 del 13/12/2000, dep. 2001, Rv. 217667, che hanno ritenuto legittima l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni, non derivando alcuna preclusione dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca). In realtà, i giudici di merito hanno ritenuto superabile il giudicato alla luce del mutato quadro normativo e delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92/08, conv. in legge 125/2008, che, con

l'abrogazione dell'art. 14 I. 55/90 (che limitava l'applicabilità della confisca ai proventi dei reati di cui agli artt. 629, 630, 648 bis e 648 ter cod. pen.), estendeva l'applicabilità della confisca antimafia anche ai soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono anche in parte con i proventi di attività delittuose, così riespandendo l'area di operatività dell'art. 19 I. 152/75, una volta eliminate le restrittive e tassative indicazioni dell'art. 14 I. 55/90, come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13426 del 25/03/2010, Rv. 246272. Pertanto, il mutato quadro normativo costituisce l'elemento nuovo, che giustifica la decisione sulla confisca, ritenuta preclusa nel precedente procedimento di prevenzione del 2008, rendendo ammissibile la nuova domanda, formulata in base alle nuove disposizioni del d.lgs. 159/2011, anche in assenza di elementi nuovi, per la natura processuale della precedente decisione negativa. La peculiare natura della confisca di prevenzione, riconosciuta come atipica misura di sicurezza, ne consente, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., l'applicazione retroattiva a fatti precedenti al momento dell'applicazione, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 4880 del 2015) per il quale "le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.", il che consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se peggiorativa rispetto al momento in cui il proposto ha posto in essere le condotte, cui si ancora il provvedimento ablatorio. Va, pertanto, ritenuta manifestamente infondata l'eccepita violazione del divieto di bis in idem (in termini e con ampia motivazione si è espressa in un caso analogo, deciso dalla stessa Corte di appello, Sez. I, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 272701).

Analoga valutazione va espressa per il secondo motivo, non sussistendo la preclusione del giudicato in punto di pericolosità sociale dei proposti. Va in primo luogo, precisato che erroneamente i ricorrenti sostengono che il precedente decreto del 7 luglio 2008 aveva escluso la pericolosità dei proposti, in quanto la Corte di appello di Torino ne aveva solo escluso l'attualità per effetto di elementi sopravvenuti. Peraltro, questa Corte ha da tempo affermato che, poiché il procedimento di prevenzione è informato alla regola "rebus sic stantibus", vi è la possibilità di un costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, che può modificarsi in senso favorevole o contrario al prevenuto, cosicché il giudizio di pericolosità può essere rivalutato o in base ad elementi nuovi, sopravvenuti, o preesistenti, ma non considerati in precedenza e che a tal fine possono valutarsi persino gli elementi nuovi prodotti dal P.m. nel giudizio di appello (Sez. 6, n. 51061 del 13/09/2017, Rv. 271375; Sez. 5, n. 4172 del 15/12/2016, dep. 2017, n.m.; Sez. 5, n. 18995 del 15/01/2016, n.m.). Nel caso in esame, ai fini del giudizio di pericolosità è stato ritenuto elemento nuovo la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Torino il 20 luglio 2016 nei confronti dei proposti, che, sebbene con pronuncia non definitiva, ne ha affermato la responsabilità per numerosi reati di ricettazione, di riciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia di beni, mentre nel precedente procedimento di prevenzione la valutazione era stata fondata sui precedenti penali e sull'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino il 15 giugno 2007 nel procedimento n. 21179/06 solo a carico di alcuni dei proposti e solo per alcune imputazioni, il che giustifica la ritenuta diversità degli elementi valutati nel presente procedimento. Va inoltre, considerato che l'accertamento di responsabilità ha riguardato anche soggetti, originariamente ritenuti terzi, risultati invece, reali intestatari dei beni, per i quali, quindi, non vi era stata alcuna precedente valutazione di pericolosità, preclusiva del nuovo giudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.

Non va infatti, trascurato che il precedente procedimento di prevenzione riguardava solo sette degli attuali proposti e che nel procedimento penale sono state condannate per riciclaggio e reimpiego H. F., H. F. e S. S., mentre H. L., H. R., S. J. sono stato condannati, oltre che per reati contro il patrimonio, anche per associazione a delinquere, ipotesi di reato in ordine alla quale il G.i.p. non aveva ravvisato la gravità indiziaria. Non è quindi proponibile, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, l'equiparazione tra gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare e quelli posti a base della sentenza di condanna, sia per quanto evidenziato in precedenza sia, soprattutto, in ragione del più elevato standard probatorio richiesto per l'affermazione di responsabilità rispetto alla prognosi di elevata probabilità di colpevolezza, sufficiente per un provvedimento cautelare, peraltro, suscettibile di evoluzioni, anche favorevoli all'indagato, nella prosecuzione delle indagini e, nel caso in esame, la sentenza di condanna non solo ha confermato, ma ha esteso l'accertamento a fatti non compresi ed a soggetti non destinatari del provvedimento cautelare.

8 Impugnazioni

8.1 La violazione di legge

Cass., Sez. I, n. 37026, ud. 15.3.2018, dep. 31.7.2018, conferma decreto 6.7.2017 C. App. Torino

Per effetto della disciplina stabilita dalla [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#), art. 4, comma 9, riprodotta nel [D.Lgs. n. 159 del 2011](#), art. 10, il decreto con il quale la Corte di appello decida in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo della misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Il vizio in questione si ravvisa, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, nei casi, per lo più scolastici, di assenza totale della motivazione quando il provvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sè un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale [dall'art. 125 c.p.p.](#), sia della prescrizione della [L. n. 575 del 1965](#), art. 4, comma 10, nonchè del predetto art. 10 D.Igs. n. 159/11, secondo i quali testi normativi la Corte di Appello decide "con decreto motivato". Vengono a questi assimilati i casi, ben più frequenti, nei quali l'apparato esplicativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi", ovvero ancora quando non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alle funzioni cui sono destinate. Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione, mentre resta escluso che la violazione di legge possa estendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, riconosciuta come coerente con i precetti costituzionali (da ultimo C. cost. sentenza nr. 106 del 15/4/2015), si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, nè della valutazione dei fatti sui quali lo stesso si sia fondato, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione. Tanto esposto, la considerazione delle impugnazioni alla luce dei superiori principi induce in primo luogo ad escludere che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge per totale carenza o apparenza della motivazione, perchè, al contrario, illustra in modo compiuto, chiaro e comprensibile, oltre che aderente ai motivi d'appello proposti, le ragioni di confutazione di tali censure.

Cass., Sez. II, n. 9914, ud. 21.2.2018, dep. 5.3.2018, conferma decreto 7.11.2017 C. App. Torino

Deve innanzi tutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#), art. 4, richiamato dalla [L. 31 maggio 1965, n. 575](#), art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla predetta [L. n. 1423 del 1956](#), art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (S.U. 33451/2014, rv. 260246; Sez. I,n. 6636/2016, rv. 266365). Deve a ciò aggiungersi che la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge, che ha già superato il vaglio di costituzionalità (sent. Corte Cost. 321/2004 e 106/2015), non consente di dedurre il vizio di motivazione consistente nella omessa disamina di punti decisivi, perchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto

dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. (Sez. I, n. 6922/1992; rv 190572;- Sez. 6, 3724/21015, rv. 267723; Sez. I-, n. 5363/2017 non. massimata). Tale principio non appare scalfito dalla pronuncia (Sez. 6, n. 33705/2016, rv. 270080), richiamata dal Procuratore ricorrente. Con essa la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ravvisando il vizio di violazione di legge per omessa motivazione, per aver ritenuto la sussistenza di indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi anche con le ragioni di una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., trattandosi di omessa valutazione di un elemento di fatto concludente ai fini della valutazione della pericolosità.

8.2- La sospensione feriale dei termini nel procedimento di prevenzione

Cass., Sez. I, n. 31981, ud. 28.2.2018, dep. 12.7.2018, annulla ord. 49/2016, 22.2.2017 C. App. Torino

Il primo motivo di doglianza deduce l'inammissibilità della dichiarazione di appello del P.M., in accoglimento del quale la Corte territoriale ha dapprima sospeso il provvedimento di revoca del sequestro di beni disposta dal Tribunale di Torino e poi ha disposto la confisca di parte di essi. Afferma, infatti, il ricorrente che, a seguito della notifica del decreto del Tribunale di Torino del 25/07/2017 (avvenuta il 26/07/2017), in data 29/07/2017 aveva depositato dichiarazione di appello con rinuncia alla sospensione dei termini processuali, ritualmente comunicata al P.M. ed al P.G., con la conseguenza che, scadendo il termine di dieci giorni per l'impugnazione in data 05/08/2017, la dichiarazione di appello del P.M., depositata in data 05/09/2017, era da considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa. Il ricorrente, in particolare, invoca la disciplina di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 2 bis a tenore della quale la rinuncia alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica ai procedimenti di prevenzione, nei casi di provvisoria esecuzione della misura personale e di sequestro dei beni. Così, in data 29/07/2017 i beni del proposto si trovavano ancora sottoposti a sequestro e la rinuncia ai termini processuali era legittima. Avverso detta conclusione il P.G. sostiene che quella situazione era di mero fatto, poichè, alla ridetta data della rinuncia de qua, i beni non erano più sottoposti a vincolo, appunto in virtù del provvedimento di dissequestro del 25/07/2017: ed anche la Corte territoriale ha ritenuto - sulla scorta delle medesime considerazioni che la rinuncia fosse intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 742 del 1969, art. 2 bis e che, in applicazione dell'art. 1 della stessa normativa, i termini per la proposizione dell'atto di impugnazione fossero sospesi, con conseguente valutazione di tempestività dell'appello del P.M. e di legittimità degli atti conseguenti. La doglianza è fondata.

Va considerato che la L. n. 742 del 1969, art. 1 (con le modifiche apportate dalla L. n. 162 del 2014, art. 16) così recita: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo". Parimenti, l'art. 2 bis di questa stessa normativa prevede un'eccezione alla regola generale, così espressa: "Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiarati, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento". Nella fattispecie, risulta dallo stesso provvedimento del Tribunale di Torino in data 25/07/2016 che una cospicua serie di beni del ricorrente era stata sottoposta a sequestro anticipato: con il menzionato provvedimento veniva respinta la richiesta di confisca dei medesimi beni e veniva disposto il dissequestro dei medesimi e la restituzione agli aventi diritto di tutti i cespiti. Tanto promesso, occorre fare riferimento ad una ulteriore disposizione normativa, e cioè al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27 il quale testualmente così prevede: "1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni

sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. 3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello...". Ne consegue che l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro e di diniego della confisca si compiva dieci giorni dopo il provvedimento stesso del 25/07/2017: ma, durante questo termine, il provvedimento di sequestro era ancora in atto e quando, in data 29/07/2017, il ricorrente aveva depositato la dichiarazione di appello, ricorreva la condizione del sequestro di beni in atto (di cui all'art. 2 bis sopra citato) ed era quindi il ricorrente legittimato ad esprimere la rinuncia alla sospensione dei termini processuali. Al contrario, la richiesta del P.M. di sospendere la revoca del sequestro era contenuta nello stesso atto di appello, depositato soltanto in data 05/09/2016, e cioè tardivamente rispetto al bene tutelato dalla norma della L. n. 742 del 1969, menzionato art. 2 bis ovvero la possibilità per chi sia sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale di vedere risolto quanto prima il vincolo che impedisce l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti: e ciò può essere ottenuto appunto con la rinuncia ai termini di sospensione feriale, al fine di vedere compresso per il minore tempo possibile il più ampio godimento dei propri beni. Va pertanto affermato che non è tempestivamente presentato dopo la scadenza del termine feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, l'appello del pubblico ministero avverso decreto del Tribunale reiettivo di misura di prevenzione patrimoniale (confisca) e applicativo di misura di prevenzione personale, nel caso in cui l'interessato dichiara espressamente di rinunciare alla sospensione dei termini anche al fine di accelerare l'esecutività del provvedimento patrimoniale a sè favorevole, anticipando la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 3, per l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro; con la conseguenza che, intervenuta la rinuncia del proposto alla sospensione dei termini, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 bis e fattane rituale comunicazione al pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale e l'impugnazione presentata dal pubblico ministero oltre tale periodo deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile. E' principio consolidato quello secondo cui, in tema di impugnazioni, spetta al giudice di legittimità, qualora il giudice dell'impugnazione non abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente, rilevarne e dichiararne l'inammissibilità che, ex art. 591 c.p.p., comma 4, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata senza rinvio (Sez. 5, n. 43070 del 17/10/2007, Rv. 238500; Sez. 6, n. 24620 del 09/06/2010, Rv. 247721; Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013, Rv. 259528).

8.3 Interesse all'impugnazione

Cass., Sez. V, n. 12376, ud. 14.12.2017, dep. 16.3.2018, n. 12376: conferma decreto 20.4.2017 C. App. Torino

In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale, a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. (Sez. I, n. 8763 del 25/11/2016 - dep. 2017, Rv. 269199); nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa

rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Rv. 251693). Inoltre il ricorrente evoca l'istituto civilistico del litisconsorzio necessario, non pertinente in questa sede, senza considerare, fra l'altro, che tale vincolo processuale avrebbe semmai potuto essere configurabile solo relativamente all'accertamento della natura fittizia dell'intestazione dei beni ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 e che a tal proposito, come rilevato correttamente dal Procuratore generale, si era ormai formato il giudicato sull'intestazione fittizia dei beni in capo alla N.. Infatti il precedente decreto della Corte di appello del 15/6/2015 era stato impugnato solo dal Procuratore generale, in punto pericolosità qualificata dello I. al momento degli acquisiti immobiliari, e solo in tale ambito annullato con rinvio dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, sicchè sull'accertamento della natura fittizia dell'intestazione dei cespiti alla N. era ormai sceso il velo del giudicato.

Cass. Sez. II, n. 18254, ud. 13.3.2018, dep. 26.4.2018, conferma decreto 12.10.2017 C. App. Torino

Orbene, è pacifico che la legittimazione ad impugnare il provvedimento di confisca spetti, in primo luogo, alla persona che abbia diritto alla (eventuale) restituzione del bene. Così, ad esempio, si è fatto presente che quando la misura cautelare reale sia stata adottata nei confronti di un soggetto terzo che si assume interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto, per l'appunto, la legittimazione all'impugnazione spetta unicamente a quest'ultimo, quale unico soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene (cfr., Cass. Pen., 2, 20.1.2012 n. 15.474; conf., Cass. Pen., 5, 21.10.2010 n. 6.208; Cass. Pen., 5, 26.10.2015 n. 8.922i; Cass. Pen., 15.6.2017 n. 30.463; Cass. Pen., 6, 1.12.2015 n. 48.274, che ha escluso, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto contro il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi nel caso in cui egli abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene). Si è anche segnalato che può esser bensì ravvisato l'interesse del proposto ad impugnare il provvedimento adottato nei confronti del terzo "interposto" allorché tuttavia il ricorrente espliciti le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, di per sé idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite (cfr., Cass. Pen., 6, 27.6.2013 n. 35.240; conf., Cass. Pen., 12.5.2016 n. 40.008). Ed, ancora, si è detto che non può negarsi l'interesse ad impugnare della persona destinataria della proposta di prevenzione la quale abbia affermato costantemente, nel corso del giudizio, di essere l'effettivo titolare del bene intestato a terzi e assoggettato a confisca; in tal caso, infatti, è il terzo formale intestatario del bene ad essere totalmente privo di interesse, in quanto non è destinatario della misura e non assume di essere il titolare del bene, o, comunque, di avere un diritto alla restituzione del cespite, non il proposto (cfr., Cass. Pen., 6, 13.9.2017 n. 45.115i). Nel caso di specie, D. N. R. non assume né di essere titolare del bene, né di vantare comunque, su di esso, un diritto di natura reale o obbligatoria tale da consentire di qualificare la sua posizione in termini diversi da quella di titolare di un interesse di mero "fatto", quale si desume dalla sola circostanza della utilizzazione (non sorretta da alcun titolo) di uno dei beni attinti dalla misura; né, per altro verso, è idonea a sorreggere l'interesse ad impugnare la circostanza di avere, per il tramite della sua ditta individuale, somministrato le risorse necessarie per la acquisizione dei terreni e la costruzione/ristrutturazione degli immobili trattandosi di argomentazioni difensive "adesive" alle difese spiegate dal proposto, unico soggetto titolare del diritto alla (eventuale) restituzione dei beni.

Cass., Sez. I, n. 9449., ud. 14.6.2017, dep. 1.3.2018, conferma parz. decreto 13.5.2016 C. App. Torino

Una considerazione preliminare si impone sul tema: il giusto processo di prevenzione, approdo necessario anche in virtù della necessità di costante adeguamento delle linee interpretative ai contenuti delle disposizioni costituzionali e convenzionali incidenti sul tema (specie dopo il noto arresto rappresentato dalla decisione Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia del 23 febbraio 2017) non è

concetto che può limitarsi al giudizio di primo grado ma che si estende alla disciplina delle impugnazioni. In particolare, vanno censurati gli approcci ermeneutici eccessivamente formalistici, tesi a limitare in modo irragionevole la titolarità del potere di reclamo da parte del soggetto ritenuto portatore di pericolosità, lì dove costui sul versante patrimoniale accetti, anche implicitamente, la conclusione in punto di "appartenenza" dei beni oggetto di confisca in primo grado e contesti la validità della prima decisione sotto il profilo della adeguatezza del giudizio di sproporzione e sotto il profilo della necessaria correlazione temporale con l'insorgenza della pericolosità. Nel giudizio di prevenzione si rompono gli "schermi formali" della titolarità dei beni allo scopo, legittimo, di pervenire alla confisca del patrimonio accumulato "in costanza di pericolosità" ed in modo sproporzionato rispetto al reddito prodotto. Tali "schermi", dunque, non possono riemergere, come di incanto, allo scopo di qualificare come non ammissibile la doglianza avverso tale - composita - decisione mossa dal soggetto portatore di pericolosità, soggetto che resta il "contraddittore principale" dell'intero giudizio di prevenzione, sia personale che patrimoniale, posto che ciò esporrebbe il sistema italiano ad un concreto rischio di "ineffettività" della tutela giurisdizionale - nei gradi successivi al primo - della posizione del soggetto ritenuto pericoloso ed espropriato, anche di fatto, delle utilità patrimoniali.

Tale premessa consente di affrontare alcuni nodi posti dalla decisione impugnata e relativi alle evidenziate declaratorie di inammissibilità della impugnazione proposta da S.C.. In particolare, in riferimento al bene rappresentato dalla unità immobiliare intestata a B.C., la declaratoria di inammissibilità non tiene conto del fatto che l'appellante S.C., nel contestare le modalità realizzative del giudizio di sproporzione e nell'includere tale cespite nella doglianza aveva implicitamente ammesso la riferibilità alla sua persona dell'investimento, con l'obiettivo di giustificarlo. Andava pertanto applicata, nonostante la titolarità formale in capo a persona fisica diversa dall'appellante, la generale nozione di interesse ad impugnare come rimozione di uno svantaggio processuale e conseguimento di una utilità (Sez. U n. 6624 del 27.10.2011, rv 251693) posto che - ferma restando qui la eventuale legittimazione concorrente del titolare formale, persona fisica - è evidente che la ridiscussione "globale" del giudizio di sproporzione, relativo ai beni ritenuti in primo grado "riferibili" a S.C., avrebbe - in tesi - determinato la impossibilità giuridica della confisca, a nulla rilevando che la eventuale restituzione del singolo bene sarebbe stata disposta in favore dell'intestatario formale. Ciò che rileva, in altre parole, è il contenuto della doglianza e lì dove il reclamante non contesti la affermata riferibilità del bene è legittimato a "contraddire" nello stesso modo in cui il Tribunale di primo grado è legittimato a "confiscare" il bene formalmente appartenente al terzo per condotte pericolose riconducibili al proposto. Ci si muove, in prevenzione patrimoniale, sul terreno della disponibilità di fatto il che legittima, da un lato, la confisca dei beni intestati a terzi, dall'altro la controdeduzione alla confisca, pena la violazione di un generale principio di ragionevolezza, che incrinerebbe la coerenza del sistema (spunti in tale direzione antiformalistica, ferma restando la non totale coincidenza della linea interpretativa qui sostenuta, atteso che trattasi di casi in cui si è ritenuta possibile la impugnazione del soggetto pericoloso verso la confisca del bene formalmente intestato al terzo ma al fine di ridurre, in tesi, l'ambito della ritenuta sproporzione, sono presenti in alcuni recenti arresti di questa Corte, tra cui Sez. II, n. 30935 del 7.5.2015, rv 264295 e Sez. H* n. 40008 del 12.5.2016, rv 268232). Va pertanto affermato, circa tale primo aspetto, il seguente principio di diritto:

- in tema di prevenzione patrimoniale e di interesse ad impugnare, il soggetto destinatario della misura personale va ritenuto legittimato ad impugnare la statuizione di confisca intervenuta in primo grado e relativa a beni formalmente intestati a terzi lì dove, nei contenuti della doglianza, non contesti l'avvenuta attribuzione di fatto del bene ad una propria attività di investimento ma contesti la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge per la confisca.